



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere su disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (A.C. 1248)
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. **641c** dell'11 luglio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta dell'11 luglio 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 3877 DAGL P-320/PRES/2013 del 25 giugno 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (A.C.1248), approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, il 27 giugno 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 10 luglio 2013 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, tenuto conto della vastità e complessità del provvedimento, hanno presentato distinti documenti in cui sono formulate numerose proposte emendative concernenti, tra l'altro, in particolare le materie dello sviluppo economico, le infrastrutture ed i trasporti, le misure di semplificazione, i beni culturali;

CONSIDERATO che i rappresentanti dei Ministeri presenti hanno preso atto delle proposte, fornendo, quando possibile, una prima valutazione su alcune di esse, ma riservandosi un esame più completo e puntuale;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.1), evidenziando, in particolare, la proposta relativa all'articolo 54 (fabbisogni standard e disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216);

HB





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All. 2), sottolineando, in particolare, la richiesta di stralciare l'articolo 4 (Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti) o, comunque, di non prevedere la perentorietà dei termini di indizione delle gare, nonché la contrarietà alla proposta di abolizione dell'esenzione dell'IVA sulle prestazioni del servizio di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, contenuta nel documento presentato dalle Regioni;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All. 3), sottolineando, in particolare, gli emendamenti all'articolo 9 (accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei) ed all'articolo 13 (governance dell'Agenda digitale italiana);

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate, fornendo, comunque, prime considerazioni in ordine alla proposta di rinuncia al regime agevolato dell'IVA di cui all'articolo 25, alla richiesta di parere della Conferenza Unificata all'articolo 54, alle proposte relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre si è riservato un approfondimento per verificare la possibilità di accoglimento della proposta dell'ANCI in merito all'articolo 4;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 3877 DAGL P-320/PRES/2013 del 25 giugno 2013, nei termini di cui in premessa e con le osservazioni e le proposte emendative contenute nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

410.

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.1.LUG.2013.....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/56/CU3/C11

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL'ECONOMIA"**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminato lo schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Articolo 1

Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Al comma 1, dopo le parole "con il Ministro dell'Economia e delle Finanze", inserire le seguenti: "*e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*".

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario che, alla luce delle competenze delle Regioni, nell'adozione degli atti attuativi, si preveda il parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Al comma 1, lettera a) al punto 1 dopo le parole "*coefficiente di rischio*" aggiungere le seguenti parole "*anche al fine di agevolare la concessione di garanzie a PMI in bonis in situazione di crisi temporanea e reversibile*".

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario nell'individuazione dei criteri consentire il sostegno del rilancio di imprese che affrontano una momentanea condizione di difficoltà aggravata anche dalle difficoltà di accesso al credito.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "*del Fondo*" aggiungere "*diretta alle banche*"

Al comma 2, dopo le parole "il Ministro dell'Economia e delle Finanze", inserire le seguenti "*e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*"

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario che, alla luce delle competenze delle Regioni, nell'adozione degli atti attuativi, si preveda il parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Si propone, inoltre, di inserire i seguenti commi aggiuntivi:

“1 bis. *L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dello sviluppo economico, che svolge funzioni di Presidente, da un rappresentante, con qualifica di Dirigente, del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, scelti tra professori universitari di discipline economiche e finanziarie, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385/93. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo”.*

“2 bis. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita la "Consulta per le politiche pubbliche a supporto del Fondo di garanzia per le PMI", con il compito di monitorare il funzionamento del Fondo e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Nell'ambito della Consulta, che è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, sono rappresentati, oltre al Ministero dello sviluppo economico, ciascuno con un proprio membro, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai settori economici in cui il Fondo può intervenire, l'Associazione Bancaria Italiana, nonché, con, tre membri, la Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione alla "Consulta" è a titolo gratuito e nessun costo a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo.”*

MOTIVAZIONE

Si propone di inserire nell'articolo alcune disposizioni che riguardano la *governance* del fondo. In particolare, nella logica di funzionamento del FCG, si ritiene positiva la costituzione di un organismo più ampio e rappresentato con funzioni di proposta/monitoraggio nonché lo snellimento in termini di rappresentanza dell'organo deputato alla definizione degli aspetti tecnici relativi alla gestione.

Al **comma 1, lettera a)** inserire un **punto 5** del seguente tenore: “5. *Prevedere una operatività esclusiva in controgaranzia dei Confidi fino a determinati importi per le imprese di piccole dimensioni nonché che il rilascio da parte del FCG di una garanzia avvenga su portafogli di pratiche e non su una singola esposizione, anche in attuazione delle disposizioni introdotte all'art. 39, comma 4 del D.L. 201/11.”*

MOTIVAZIONE

Nell'ottica di potenziare l'attività dei confidi e promuovere al tempo stesso un migliore accesso al credito da parte delle PMI, tramite un utilizzo più efficiente del FCG sono state formulate due proposte specifiche da inserire all'interno dei decreti di attuazione. In primo luogo, la previsione di una operatività esclusiva in controgaranzia dei Confidi fino a determinati importi per le imprese di



piccole dimensioni che è volta a consentire un maggiore accesso al FCG per le imprese di piccole dimensioni e per operazioni di importo più contenuto. Inoltre, la previsione del rilascio da parte del FCG di una garanzia su portafogli di pratiche e non su una singola esposizione che consentirebbe di accrescere di fatto la fruibilità dello strumento da parte delle microimprese, valorizzando il ruolo dei confidi per l'accesso al credito.

Articolo 2

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

Al comma 5, dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti “*e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*”

Al comma 6, dopo le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”, inserire le seguenti “*e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano*”

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario, alla luce delle competenze delle Regioni, prevedere nei decreti attuativi, a cui la disposizione fa rinvio, il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 3

Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

Al comma 4, dopo le parole “il Ministro dello Sviluppo Economico”, inserire le seguenti “*sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.*”

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario, alla luce delle competenze delle Regioni e dell'eventuale cofinanziamento regionale, prevedere nei decreti attuativi, a cui la disposizione fa rinvio, il parere della Conferenza Stato-Regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto interministeriale 24 settembre 2010 attuativo dell'art. 43 del DL 112/2008 è stato adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 11

Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico

Si chiede di **modificare l'articolo** nei termini seguenti:

“1. ~~Per il~~ **A partire dal** periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 ~~90~~ **milioni di euro per l'anno 2014**. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di



imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.”

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario impostare il meccanismo in una prospettiva di lungo periodo e con una congrua dotazione di risorse.

Articolo 17

Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario Elettronico

La lettera c) del comma 1 è soppressa.

Si propone la riformulazione della **lettera d), comma 1, secondo capoverso** come segue:

“15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura centrale necessaria a garantire l’interoperabilità dei fascicoli regionali”.

Si propone la riformulazione della **lettera d), comma 1, quarto capoverso** come segue:

“15-quinquies. Per la realizzazione dell’infrastruttura centrale di interoperabilità FSE di cui al comma 15ter, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale.”

MOTIVAZIONE

Le richieste derivano da una precedente convergenza in sede di Cabina di regia.

Al comma 1, lettera d) al comma 15bis dopo le parole “per la realizzazione del FSE”, è inserita la seguente locuzione “*provvedendo per gli aspetti sociosanitari, anche alle necessarie connessioni con il settore sociale*”.

MOTIVAZIONE

Come già avviene in sede nazionale in ordine alla collaborazione tra Ministeri (Salute e Lavoro e Politiche Sociali), per l’area dei minori, della disabilità e della non autosufficienza le condizioni di salute della persona sono fortemente collegate alla presenza di struttura familiare e alle condizioni ambientali ai fini del supporto che la persona minore o fragile necessita sia per gli aspetti di cura che di riabilitazione.

Articolo 18

Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni

Si propone di **inserire un comma 2 bis** del seguente tenore:

“2 bis. Con i decreti di cui al comma 2, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sono altresì finanziabili interventi per opere igienico-sanitarie funzionali ad ottemperare agli obblighi previsti dalle direttive europee in materia di tutela e di produzione delle risorse idriche”



MOTIVAZIONE

La suddetta proposta di emendamento scaturisce dall'esigenza di accelerare la realizzazione di opere igienico-sanitarie, in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla normativa europea, nonché dalla necessità di evitare di porre a carico della tariffa i relativi costi di investimento, non ritenendo tale onere accettabile nell'attuale quadro economico.

Inoltre, con l'auspicato supporto finanziario si otterrebbe l'effetto di favorire l'immediata cantierizzazione di opere già progettate, conseguendo peraltro positivi effetti sul mercato del lavoro in quanto la realizzazione di tali opere coinvolgerebbe numerose piccole e medie imprese che operano sul territorio.

Al **comma 8**, dopo le parole "*su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti*", aggiungere "*in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.131/2003*"

MOTIVAZIONE

Si prende atto con soddisfazione del fatto che vengano destinate risorse fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 all'edilizia scolastica ma si evidenzia che il Piano straordinario dovrebbe essere adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture e trasporti, **sulla base della programmazione Miur-Regioni-Enti locali.**

Ciò al fine di scongiurare un'assegnazione di risorse che, non tenendo conto della potestà programmatoria delle Regioni, non sia effettivamente rispondente alle reali esigenze dei territori.

Al **comma 9** le parole "*I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*" Sono sostituite dalle seguenti "*I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle Regioni, che ne valutano la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale.*"


MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole garantire che le proposte di intervento siano coerenti con la pianificazione regionale sotto il profilo, in particolare, della sicurezza e dell'ambiente.

Al **comma 10**, dopo le parole "*con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* ", aggiungere le parole "*sentite le Regioni per gli aspetti di compatibilità con gli strumenti di pianificazione regionale e gli eventuali Accordi di Programma nel settore della viabilità statale,*"

MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole garantire il ruolo e la partecipazione al momento decisionale della pianificazione infrastrutturale sui territori regionali.



Si propone di inserire un ulteriore **comma 15** del seguente tenore:

“15. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 250 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e' destinato per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per l'attuazione della gestione forestale sostenibile, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", e dall'articolo 1, punto V, delle "Linee guida di programmazione forestale", di cui al decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ed alle previsioni del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF). Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC). Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali predispone per le regioni un unico sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi. A partire dal 2015 l'individuazione delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, è rinviata a successiva norma del finanziamento ordinario da iscrivere nel bilancio dello Stato”.

MOTIVAZIONE

Nell'ambito degli interventi per la manutenzione del territorio si ravvisa la necessità di finanziare ed attuare il PQSF attraverso i Piani forestali regionali.

Il PQSF è uno strumento di programmazione nazionale fondamentale per la manutenzione del territorio, redatto e pienamente concordato con le Regioni ed approvato in conferenza Stato Regioni.

I Piani forestali regionali sono ad esso conformi; pertanto gli interventi e le azioni di manutenzione del territorio in questi previsti sarebbero immediatamente cantierabili. Si hanno pertanto tutti gli strumenti per poter velocemente attuare tali opere di manutenzione del territorio e raggiungere gli obiettivi del decreto del “fare” anche in considerazione delle esigenze di sistemazione idraulico forestali del nostro territorio..

- Occorre pertanto proporre al Governo, al Parlamento ed alle Commissioni parlamentari competenti di destinare fondi per la manutenzione del territorio, per il finanziamento del PQSF e, di conseguenza, degli interventi e delle azioni previste nei Piani forestali regionali.

Articolo 24

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

La lettera a) del comma 1 è soppressa.

MOTIVAZIONE

L'emendamento vuole ripristinare la versione originale del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, laddove prevede l'intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome per l'approvazione della proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto “ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie”.



Articolo 25

Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti

Aggiungere un comma 12 del seguente tenore:

All'art. 10, comma 14, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii. le parole "*o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare*" sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'applicazione del nuovo regime IVA al TPL via acqua, sorta a seguito delle modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, apportate dall'art. 8, comma 2, lett. e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE ha determinato che le prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono esenti dall'imposta e, per questo motivo, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile.

La disposizione in argomento, tuttavia, modificando l'art. 8-bis del d.P.R. n. 633/72, esclude dall'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto le navi che effettuano collegamenti a corto raggio, limitandola alle navi adibite alla navigazione in alto mare, in tal modo attraendo nella sfera di applicazione dell'Iva operazioni quali la cessione di naviglio, di apparati motori e di parti di ricambio, forniture di dotazioni di bordo e, soprattutto, di carburanti e lubrificanti. La norma, infatti, recita: "*Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero ..*". La congiunzione "e", pertanto, sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l'esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo). Dal testo della norma europea che la disposizione in argomento ha inteso recepire (art. 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra che si possa evincere tale interpretazione, riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale. La norma, infatti, recita: "*Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca..*".

Quindi, l'interpretazione più restrittiva determina gravi conseguenze sia per i bilanci delle società di trasporto marittimo pubblico regionale, sia per gli utenti finali. Infatti, l'applicazione dell'IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l'impossibilità di detrarla ai sensi dell'art.19-bis del d.P.R. n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato art.10, punto 14, dello stesso decreto, si traduce in un incremento dei costi del 21%, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione al fallimento, circostanza resa ancor più probabile dall'attuale congiuntura economica negativa e dagli alti costi dei carburanti.

Con il presente emendamento si vuole razionalizzare e ripristinare l'equità del sistema IVA. A tale scopo, nonché al fine di ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai trasporti via acqua oltre i 50 km.



Articolo 26

Proroghe in materia di appalti pubblici

Aggiungere un comma 3 del seguente tenore:

All'art. 1, co. 311, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, le parole "*fino alla data del 30 giugno 2013*" sono sostituite dalle parole "*fino alla data del 31 dicembre 2013*".

MOTIVAZIONE

Il comma 311 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, riguarda la disposizione relativa alla garanzia della "continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna" attraverso la proroga al 31 dicembre 2012 della "*corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.*". La proposta di ulteriore proroga al 31 dicembre 2013 sottoposta con il presente comma all'art. 26, si rende necessaria per consentire alle tre Regioni interessate di completare l'iter di affidamento dei servizi a seguito delle gare ad evidenza pubblica, già attivate o da attivare nel breve periodo.

Aggiungere un comma 4 del seguente tenore:

All'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il comma 4 è così sostituito: "*4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2014 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in forma pubblico amministrativa a cura dell'ufficiale rogante e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione mediante scrittura privata. Sono validi i contratti stipulati nelle forme previste dalla previgente normativa anche in modalità diversa da quella elettronica*".

MOTIVAZIONE

La disposizione in argomento impatta su diversi aspetti: formazione dell'atto, conservazione, rilascio delle copie, assolvimento dell'imposta di bollo ancora legata alla stipulazione del contratto in modalità cartacea e pertanto non agevolmente adattabile alla modalità elettronica. Inoltre, la formulazione della norma ha suscitato numerose interpretazioni contrastanti tra di loro (es. determinazione AVCP 13 febbraio 2013, n. 1; deliberazione 18/3/2013 Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia - n. 91; nota 28/02/13 del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione all'ANCE), aspetto che ha complicato ancor più l'azione di adeguamento alla nuova normativa.

Nelle more della definizione delle problematiche operative più delicate in sede di Tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Unificata, appare opportuno differire il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni, distinguendo, peraltro, tra le due modalità contrattuali e prevedendo un diverso differimento temporale. Infatti, le citate difficoltà applicative sono ancora più accentuate per quanto riguarda gli atti stipulati mediante scrittura privata, poiché, data l'assenza dell'ufficiale rogante, occorre affrontare anche gli aspetti legati alla firma disgiunta dell'atto, allo scambio dello stesso con modalità tali da assicurare certezza della sottoscrizione e provenienza dell'atto sottoscritto e la certezza della data di formazione dello stesso, nonché (gli aspetti legati) alle modalità di pagamento dell'imposta del bollo.

In base ad analoghe considerazioni, attese le difficoltà finora incontrate dalle amministrazioni locali nell'adeguarsi a tali novità legislative, al fine di evitare che siano dichiarati nulli contratti o scritture private stipulate in difformità alla disposizione in argomento, si propone di far salvi i contratti stipulati dal 1° gennaio 2013 con le modalità previste dalla previgente normativa.



Articolo 30
Semplificazioni in materia edilizia

Al comma 1, lettera f) si propone di eliminare il comma 4 dell'articolo 23-bis

MOTIVAZIONE

La norma fa riferimento alla SCIA come tipologia di titolo edilizio ma differisce l'inizio dei lavori al termine di 20 giorni. Tale previsione è in contrasto con l'istituto della SCIA e con l'orientamento alla riduzione del numero di titoli edilizi.

Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC

Al comma 2, prima della lettera a), aggiungere una lettera del seguente tenore:

x) all'articolo 38, comma 2, le parole da *“in cui indica tutte”* fino a *“riabilitazione”* sono sostituite da *“in cui dichiara, ai sensi del comma 1 lettera c), l'assenza di condanne penali per i reati ivi previsti. Ai fini del comma 1 lettera c), non è causa di esclusione l'eventuale sussistenza di condanne per reati, depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero le condanne revocate, o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.”*

MOTIVAZIONE

La modifica proposta del comma 2 dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 avrebbe una valenza semplificatoria per i concorrenti che partecipano alle procedure di gara i quali non sarebbero più tenuti a dichiarare “tutte” le condanne penali riportate. Si è assistito, nella prassi, che tale obbligo ha comportato un notevole numero di esclusioni dalle procedure ad evidenza pubblica di concorrenti che hanno omesso, semplicemente, di dichiarare, in sede di partecipazione alle gare, condanne intervenute anche in tempi lontani per aver commesso reati di lieve entità e comunque non tali da essere considerati *“gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”*.

Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 38 del Codice degli appalti non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Alla luce della citata disposizione normativa considerato che non tutte le condanne penali riportate dal concorrente incidono sulla sua capacità di partecipare alle procedure di gara o di stipulare contratti con la PA si ritiene essere un aggravio per la partecipazione impone ai concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali riportate, con la conseguenza di escludere, per omessa dichiarazione, i soggetti che omettano di dichiarare di avere riportato una sentenza di condanna penale per aver commesso un reato che non importerebbe una impossibilità di partecipare alle gare e di stipulare contratti pubblici.

La modificazione proposta, ove approvata, oltre ad avere una indubbia valenza semplificatoria per i concorrenti, i quali avrebbero esclusivamente l'onere di dichiarare l'assenza di condanne penali per i reati di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 38 del Codice, si connota per la potenzialità deflattiva del contenzioso che si è incentrato, negli ultimi anni, tra le stazioni appaltanti e i concorrenti che, non ottemperando all'obbligo imposto dal comma 2 del citato articolo 38, sono stati esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per aver omesso di dichiarare tutte le condanne riportate, anche se afferenti a reati non riconducibili fra quelli individuati dalla lettera c), del comma 1 del 38.



L'obbligo di escludere il concorrente che abbia omissis di riportare una o più condanne, anche se non per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è stato di recente ribadito dalla Giurisprudenza che ha escluso l'applicabilità del principio del "falso innocuo" alle procedure ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza 5693/2012 ha, a tal proposito affermato che *"Nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente - secondo i principi di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità - la celere decisione sull'ammissione dei soggetti giuridici alla gara. Conseguentemente una dichiarazione inaffidabile (anche perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla gara. In materia di appalti occorre invero poter fare affidamento su una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara o alla sua esclusione. La dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 è quindi sempre utile perché l'Amministrazione sulla base di quella decide in merito alla legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua incompletezza non possono essere "sanzionate" ricorrendo alla categoria del falso innocuo"*.

L'attuale formulazione del comma 2 del richiamato articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 esprime, inoltre, un potenziale contrasto con la disciplina comunitaria in merito alla partecipazione alle gare, di cui all'articolo 45 della Direttiva 2004/18, che risulta improntata ad una verifica di tipo sostanziale sulla sussistenza di individuate cause ostative. Tale contrasto è stato evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che, con ordinanza n. 123 del 15.01.2013, partendo dai presupposti sopra riportati ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra l'altro la questione *"se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l'interpretazione secondo cui, nell'ipotesi che un'impresa partecipante ad una procedura di gara abbia offerto un'utile e congrua prova dell'assenza, nei confronti dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c), dei procedimenti e delle condanne ivi previste, la stazione appaltante debba disporre l'esclusione di tale impresa quale conseguenza dell'inottemperanza ad una previsione della lex specialis con cui sia stata indetta la pubblica gara"*.

Merita evidenziare, da ultimo, che l'approvazione della modificazione proposta non comporta alcun rischio, per le stazioni appaltanti, di affidare l'esecuzione di prestazioni ad operatori economici che non siano in possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione, in quanto, in sede di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese, le medesime stazioni appaltanti sono perfettamente in grado di avere cognizione dei reati per i quali i concorrenti abbiano riportato le relative condanne penali e, conseguentemente, valutare se le eventuali condanne afferiscano a reati la cui commissione comporta un divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Al **comma 5**, dopo le parole "servizi e forniture" aggiungere le seguenti *"nonché ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale"*

MOTIVAZIONE

La proposta è volta ad estendere la stessa durata di validità del DURC a 180 giorni anche con riguardo alla fruizione di benefici normativi e contributivi, in analogia con quanto previsto per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il D.M. 24 ottobre 2007 stabilisce, infatti, che il DURC ha validità mensile se richiesto per agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e previdenza sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria. Tale brevissima vigenza del DURC costringe in molti casi a ricercare continuamente questa certificazione e ritardare l'erogazione del finanziamento.



Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole “del medesimo comma” aggiungere “*nonché per contratti pubblici di lavori servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito*”.

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica intende promuovere la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa negli affidamenti degli appalti pubblici, stante la possibilità di utilizzare il DURC precedentemente acquisito per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 31, purché ancora in corso di validità, per le verifiche di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma 4, anche per più contratti pubblici. Il DURC acquisito per la verifica di cui alla lettera a), comma 4 del richiamato articolo 31 attesta la regolarità contributiva ed assistenziale dell'operatore economico e non è riferito, poiché le prestazioni oggetto dell'appalto non hanno ancora avuto inizio, ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. Detta facoltà in capo alle stazioni appaltanti non elimina, pertanto, le garanzie sulla regolarità contributiva ed assistenziale degli operatori economici contraenti della pubblica amministrazione in quanto, essendo limitata alle ipotesi di cui alle lettere sopra richiamate, la stazione appaltante è già in possesso di un certificato che attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico. La stazione appaltante sarà, comunque, tenuta ad acquisire uno specifico DURC per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del richiamato comma 4, al fine di verificare la permanenza della regolarità contributiva del contraente in riferimento ai “*soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto*”, così come richiamati dal comma 3 del medesimo articolo 31 e avrà l'onere, ove riscontri inadempienze, di agire in ossequio all'art. 5 del DPR 207/2010 “Intervento sostitutivo della stazione appaltante” che rimane comunque inalterato.

Articolo 32

Semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro

Al comma 1, eliminare la lettera a)

MOTIVAZIONE

Il legislatore pur titolando l'articolo 32 “semplificazione di adempimenti formali...” di fatto introduce modifiche su aspetti sostanziali della sicurezza nei luoghi di lavoro, che abbassano notevolmente i livelli di tutela per i lavoratori, come di seguito si va ad illustrare.

Preme inoltre evidenziare che l'utilizzo della decretazione d'urgenza, immediatamente applicabile, ma priva, nel caso di specie, della completa definizione di tutte le norme per la sua applicazione (es: rimando a decreto per la definizione del basso rischio) rende di fatto inattuabile immediatamente l'applicazione del decreto legge stesso.

Inoltre:

1. Il legislatore ha introdotto, per i settori “a basso rischio”, una scelta arbitraria del datore di lavoro committente in merito alla modalità di eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenziali, in quanto prevede la possibilità per il medesimo soggetto di scegliere tra l'elaborazione di un documento cartaceo (DUVRI) e l'indicazione, senza motivazione, di un incaricato che con la sua attività (*sovrintendere alle attività di cooperazione e di coordinamento*) dovrebbe riuscire a eliminare/ridurre i rischi interferenziali.
2. Si rileva inoltre che la figura individuata dal legislatore del DL 69 “*un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro*” non rientra tra le figure definite all'art 2 del D.lgs. 81, potendo ciò generare confusione circa la sua effettiva



individuazione, dal momento che esiste nel medesimo art 2 una definizione corretta e puntuale del *preposto*.

3. *A fortiori* si evidenzia che l'individuazione di un proprio incaricato da parte del datore di lavoro committente verrebbe a configurare una delega di fatto, in totale violazione di quanto previsto dall'art 16 del T:U., in particolare dal comma 1 lett. B).
4. Inoltre la norma sembrerebbe disciplinare in maniera diversa gli appalti pubblici da quelli privati, mantenendo la tutela più ampia solo per i primi, che parrebbero non soggetti alla distinzione tra "basso rischio" e "alto rischio".
5. Relativamente all'innalzamento a dieci uomini-giorno del limite temporale per il quale decade l'obbligo di compilazione del DUVRI, di fatto si elimina per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte. Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è conseguente o proporzionale alla durata delle attività.

Al comma 1, lettera b), si propone di eliminare il **comma 6 ter** aggiunto all'art. 29 del D.lgs. 81/2008

MOTIVAZIONE

Il consentire di autocertificare la valutazione del rischio per le aziende a "basso rischio", permettendo alle stesse di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio individuato, è contrario alla "ratio" dell'attuale normativa che vede nel documento di valutazione uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro in una prospettiva, per quanto possibile, di eliminazione di qualsiasi rischio.

Art. 32 comma 1 lettera g)

Si propone di eliminare l'inciso introdotto all'art 88 comma 2 lettera g bis) del D.lgs. 81, introdotto dall'art 32 comma 1 lettera b) del DL 69/201

MOTIVAZIONE

La modifica apportata riduce in maniera sensibile i livelli di tutela della sicurezza dei lavoratori, non valutando il rischio dei piccoli lavori, che sono definiti tali solo sulla base della loro durata.:

Art. 32 comma 1 lettera h)

Si propone di eliminare quanto introdotto dagli artt. 32 comma 1 lettera h), che ha introdotto l'art 104 bis del D.lgs. 81/2008 e dall'art. 32 comma 4 , che ha modificato l'art 131 del D.lgs. 163/2006.

MOTIVAZIONE

Non si comprende il concetto di "modello semplificato" dal momento che il T.U. già prevede contenuti minimi dei diversi Piani di Sicurezza, che di fatto avrebbero dovuto semplificare la stesura della documentazione.

Si propone pertanto una modifica all'allegato XV del T.U. agli articoli 2, 3 e 4, che possa realmente soddisfare le esigenze di semplificazione chiarendo opportunamente la relazione tra i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e la stima dei costi stessi di cui al punto 4 dell'allegato stesso.



Articolo 37
Zone a burocrazia zero

Si propone l'abrogazione dell'articolo

MOTIVAZIONE

Le disposizioni di cui all'art.37 appaiono poco chiare e non contemplano una verifica con le Regioni. Tale norma non è coerente con il combinato disposto dell'art. 12 del DL 5/2012 e dell'art. 37 bis del DL 179/2012 che già intervengono in materia e non vengono espressamente modificati.

L'art. 37 bis del DL 179/2012, infatti, ha previsto la prosecuzione delle sperimentazioni fino al 31 dicembre 2013 ed ha previsto la possibilità di individuare zone a burocrazia zero, non soggette a vincolo paesaggistico e ambientale, proprio all'interno di tali attività di sperimentazione.

Il DL, invece, sembra applicare la disciplina delle zone a burocrazia zero a tutte le attività di sperimentazione di cui all'art. 12 del DL 5/2012, e stabilisce che le stesse non sono soggette a limiti, salvo quelli di tutela di interessi costituzionalmente garantiti.

In merito all'estensione su tutto il territorio nazionale delle attività di sperimentazione, la norma proposta supera di fatto il c. 2 dell'art. 12 del DL 5/2012 (senza tuttavia abrogarlo) che prevedeva un intervento del Governo tramite decreti delegati per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'attività di impresa. Con la norma in questione, invece, si intende diffondere il risultato delle sperimentazioni, anche ai fini della costruzione di un sistema integrato di dati.

Articolo 39

Disposizioni in materia di beni culturali

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi."

MOTIVAZIONE

La norma, che nasce con l'intento di procrastinare la validità delle autorizzazioni, in realtà, rimette in discussione la posizione ormai consolidata che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di 5 anni per l'inizio dei lavori ma mantiene poi tale validità per tutta la durata dell'autorizzazione a cui si riferisce (per cui rimane valida, ad esempio, per tutto il tempo di esercizio di una cava). Tale interpretazione è contenuta in un parere molto chiaro del MIBAC del 17 dicembre 2012 ed è opportuno che la norma riproduca tale interpretazione: il periodo quinquennale si riferisce alla durata per l'inizio dei lavori ma l'autorizzazione rimane valida per la durata dei lavori autorizzati con il titolo abilitativo a cui la stessa si riferisce, senza un limite massimo di dodici mesi.

Articolo 41

Disposizioni in materia ambientale

Il comma 1, punto 1 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, inteso come rischio per la salute umana, o di trasporto di inquinanti oltre il punto di conformità definito ai sensi dell'allegato 1 al titolo V della parte quarta del presente decreto, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza".



Al comma 1, punto 2 dopo le parole “rischio sanitario” inserire “*inteso come rischio per la salute umana*”.

MOTIVAZIONE

Le modifiche sono necessarie in quanto il dispositivo del provvedimento trasmesso, con la sola dicitura “rischio sanitario”, non avrebbe previsto la necessità di interventi di MISE o di bonifica della falda in casi di eccedenze sulle CSC a valle del punto di conformità (allegato I, titolo V, parte quarta 152/2006) nel caso di rischio sanitario non significativo.

Eliminare il comma 2

MOTIVAZIONE

Non si condivide la limitazione del campo di applicazione del d.m. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il d.m. 161/2012 risultava chiaramente esteso a tutte le attività di movimentazione materiali, tant'è che all'articolo 6 prevedeva la gestione delle situazioni di emergenza, situazioni che non sono previste nella gestione di VIA o AIA.

Peraltro la nuova previsione normativa non prevede una disciplina transitoria.

Con l'introduzione di tale nuova previsione si ritorna alla medesima situazione di incertezza applicativa che aveva spinto il Legislatore a prevedere un decreto ministeriale che stabilisse i criteri “qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti [le terre e rocce in questo caso] siano considerati sottoprodotti e non rifiuti”, in quanto si dovrà valutare “caso per caso” il rispetto di tutte le condizioni richieste per la qualifica di sottoprodotto.

In ogni caso resta il dubbio relativo alla possibilità di movimentare tali materiali come sottoprodotto, poiché l'articolo 49 della legge 24 marzo 2012 (conversione del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1), stabiliva al comma 1 bis che l'emanando decreto di regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo avrebbe dovuto stabilire le condizioni alle quali tali materiali sarebbero stati considerati sottoprodotti.

Si ritiene pertanto che il d.m. 161/2012 debba essere applicato a tutte le attività che prevedono uno scavo superiore ai 6.000 mq o, in alternativa, prevedere l'utilizzo dell'articolo 186 del d.m. 152/2006 per tutte le attività non soggette a VIA o AIA.

Occorre infine considerare che il Ministero dell'Ambiente deve ancora emanare il decreto per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, previsto dall'articolo 266, comma 7, d. lg.s 152/2006.

A questo proposito si precisa che la legge 71/2013 ha previsto all'art. 8 bis che, per i cantieri di piccole dimensioni, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006 in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del d.l. 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27.

La preoccupazione maggiore riguarda la portata del comma 1 del citato articolo 8 bis della legge 71/2013 che pare anticipare quanto stabilito dal presente decreto legge in punto limitazione dell'applicazione del d.m. 161/2012. Tale specifica norma, infatti, sembra estendere la limitazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo non solo all'area di Piombino, ma a tutto il territorio nazionale. In tale caso non è sufficiente richiedere l'abrogazione del presente comma, ma occorre anche abrogare l'articolo 8 bis, comma 1, della legge 71/2013.



Inserire un **comma 2 bis**:

“2 bis. Il comma 1 dell’articolo 8 bis del d.l. 43/2013, come convertito dalla legge 71/2013, è abrogato”.

Il comma 3, lettera b), al comma due dopo le parole “comma 1,” le parole “lettere b) e c)” sono sostituite con “*lettera c)*”

MOTIVAZIONE

Si ritiene non pertinente il riferimento alla lettera b) in quanto obbligherebbe sempre a fare il test di cessione in presenza di matrici materiali di riporto, anche se non movimentate.

Il comma 3, lettera b), punto 3) è sostituito dal seguente:

“Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o assoggettate a operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti al fine di rendere le matrici materiali di riporto conformi al test di cessione. Eventuali altre operazioni dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”

Dopo il comma 7 aggiungere un comma 8 dal seguente tenore: “all’art. 6 comma 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dopo le parole “*autorità competente*” aggiungere le parole “*per tramite del SUAP*”

MOTIVAZIONE

L’emendamento si propone al fine di rendere coerente la norma con il ruolo del SUAP come unico interlocutore tra la PA e le imprese, come peraltro previsto espressamente nel DPR stesso.

Aggiungere un ulteriore comma 9 dal seguente tenore:

“ all’art.10 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sostituire le parole “*può essere*” con la parola “*è*”

MOTIVAZIONE

La norma sembra disporre una possibilità, per la fase transitoria, di richiedere il rinnovo dei titoli sostituiti dall’AUA. In tal modo si pone in contrasto con l’art. 3 comma 1 che invece prevede il ricorso all’AUA per il rilascio, la formazione, il rinnovo di almeno uno di tali titoli. L’emendamento proposto vuole fare chiarezza in merito all’obbligatorietà di richiedere l’AUA.



Articolo 42
Soppressione Certificazioni Sanitari

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente **comma 1 bis**:

“1bis. Il processo di abrogazione è esteso anche alle seguenti certificazioni:

Certificazioni da abrogare	Disciplina
<i>Libretto idoneità sanitaria per alimentaristi</i>	D.P.R. 26.03.1980, n.327 art.14
<i>Certificato idoneità psicofisica di responsabile tecnico revisione autoveicoli</i>	D.Lgs. 30.04.92, n.285 (Nuovo Codice della Strada) DPR 14.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione N.C.S.)
<i>Cert. sanitario per idoneità a esecuzione operazioni relative all'impiego gas tossici</i>	R.D. 9.01.27, n.147 art.27, 1° comma, n.4°
<i>Cert. idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore</i>	Decr. Ministero Lavoro e Previdenza Sociale di concerto con Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato 1° marzo 1974
<i>Cert. per ammissione a soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi</i>	Circolari Ministero Sanità 24.06.92, n.25 e 20.04.2000, n.6
<i>Cert. di vaccinazione per ammissione in scuole pubbliche</i>	L. 165 del 27.05.91 (epatite B) art.2, commi 3 e 4 L.292 del 5.03.63 (antitetanica) art.3bis L.51 del 4.02.66 (antipolio) art.4 L.891 del 6.06.39 (antidifterica) art.3
<i>Cert. idoneità a svolgere la mansione di fochino</i>	DPR 19.03.56, n.302 R.D. 733/31, artt.11-43 (T.U.L.P.S.)
<i>Cert. idoneità alla conduzione di impianti di risalita</i>	D.M. 5.06.1985 art.8, p.5 e art.32, comma 3
<i>Polizia mortuaria</i>	DPR. 10.09.1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
<i>Certificazione dello stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell'autorimessa per i carri funebri</i>	art.20 e 21
<i>Trattamento antiputrefattivo</i>	art.32 trattamento da mantenere solo nel caso di trasporto di cadavere in paesi esteri
<i>Effettuazione iniezione conservativa da parte del coordinatore sanitario o da altro personale da lui delegato</i>	art.48 da modificare prevedendo l'effettuazione dell'iniezione da parte del personale delle imprese funebri adeguatamente formato.



<i>Obbligo di autentica della firma del coordinatore sanitario del certificato di esclusione di reato ai fini dell'autorizzazione alla cremazione</i>	art.79, comma 4 e L.130/2001 art.3
<i>Assistenza alle operazioni di esumazione ed estumulazione del coordinatore sanitario</i>	artt.83, 84, 86 e 88
<i>Parere per costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati del coordinatore sanitario</i>	artt.94 e 101

MOTIVAZIONE

Le certificazioni riportate nell'elenco risultano improprie ed obsolete. Già ad oggi molte Regioni ne hanno disciplinato la non obbligatorietà.

Si propone di **aggiungere alla fine del comma 4** il seguente periodo:

“e le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà del certificato sanitario di sana costituzione fisica finalizzato all'accesso dei pubblici dipendenti alle sovvenzioni, verso cessione del quinto della retribuzione, degli iscritti agli istituti di previdenza”.

MOTIVAZIONE

L'integrazione al comma 4 è motivata dal fatto che un certificato sanitario non è predittivo della capacità del mutuatario di estinguere il debito.

Inoltre, una tale previsione è in contrasto con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che all'articolo 22 (“Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato”) prevede che “ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica”, nonché con la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che al comma 3 dell'articolo 16 (“Concorsi presso le pubbliche amministrazioni”) stabilisce che “salvi i requisiti di idoneità specifica per le singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

Articolo 44

Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali

In merito a quanto previsto dall'art. 44, comma 1 del d.l. 69/2013 (il quale integra l'art. 5 del d.l. 59/2008) si formulano le seguenti osservazioni:

- in primo luogo, si rileva che tale art. 44, comma 1, adottato per superare la ritenuta discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, rischia di essere discriminatorio nei confronti di coloro che prestano servizio esclusivamente in Italia;
- fermo restando quanto sopra, la norma in questione risulta comunque non chiara e di non facile attuazione, non essendo esplicitati i criteri in base ai quali possa stabilirsi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro; al riguardo, sarebbe forse opportuno inserire nell'art. 44, comma 1 il riferimento ad un arco temporale ragionevole (una settimana, due settimane, un mese, o altro) di interruzione del servizio, al fine di stabilire un criterio oggettivo e di evitare almeno che, per il solo fatto che il servizio è svolto in un altro Stato dell'Unione europea, venga comunque considerato utile al fine della maturazione dell'anzianità richiesta per l'indennità di esclusività (nonché per altri istituti contrattuali), anche se prestato con interruzioni tali (magari



di anni) che non possono certo dipendere dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Articolo 54

Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216

Al comma 1, dopo la parola “Ministero dell'economia e delle finanze”, inserire “*previo parere della Conferenza Unificata*”.

MOTIVAZIONE

I questionari SOSE riguardanti i Comuni, particolarmente per l'area sociale, per le modalità di rilevamento, non riescono a dimostrare né costi medi né costi standard sufficientemente attendibili, quindi potrebbero creare problemi interpretativi se non opportunamente adattati e ripuliti.

Si propone, infine, di aggiungere i seguenti articoli:

Art...

“Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale

Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico – ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto – legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.”

MOTIVAZIONE

L'articolo in questione si rende necessario al fine di eliminare una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godono della proroga sino al 31 dicembre 2020, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l'acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione.

Poiché non si comprende la disparità di trattamento tra le diverse tipologie di concessione, si chiede un intervento urgente che possa allineare anche queste tipologie a quelle ad uso turistico ricreativo e a quelle della nautica da diporto. Tale azione garantirebbe anche i funzionari degli enti locali competenti, che, in assenza di normativa di riferimento, rischiano di vedere i loro provvedimenti oggetto di contestazioni e ricorsi.

Art...

“Vita tecnica degli impianti a fune

“1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche



effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il”.

“La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa”

“All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole “..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali..” sono eliminate e le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

MOTIVAZIONE

La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto. Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi in termini di risorse economiche, considerando che la c.d. vita tecnica dell'impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale, né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia. Nella Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s. è stata approvata una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dal Ministero medesimo, possono essere mantenuti sempre in esercizio. In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell'urgenza e nelle more dell'adeguamento normativo richiesto, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.

In conclusione, attesa l'imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell'impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

EX ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

Si segnala la mancanza nel decreto di qualsiasi riferimento alla questione degli **ex Istituti musicali pareggiati**, trasformati dalla legge 508/1999 in Istituti superiori di studi musicali, più volte portata all'attenzione del Governo dalla Conferenza delle Regioni, congiuntamente con Anci ed Upi.

Si tratta, come è noto, di Istituti equiparati ai Conservatori statali ma finanziati dagli Enti locali che, a causa della pesante situazione economica e dei tagli e dei vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, rischiano seriamente di chiudere.

La questione negli anni è stata più volte portata all'attenzione dei Ministri competenti e della Presidenza del Consiglio, che hanno condiviso le preoccupazioni senza però individuare una positiva soluzione della vicenda che - oltre a prevedere i tempi e le modalità per l'avvio del percorso di statizzazione (per quegli istituti che ne facciano richiesta) con graduale inquadramento



nei ruoli statali del personale docente e amministrativo - dovrebbe prevedere anche un finanziamento che accompagni tale percorso.

Sarebbe auspicabile in questo decreto legge inserire almeno un contributo che consenta la sopravvivenza degli istituti stessi.

ANAGRAFE DEGLI STUDENTI

Il divieto di duplicazione delle banche dati, previsto dal DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, è l'elemento di maggiore criticità rilevato dal Garante della privacy nel documento condiviso dalle Regioni.

Si chiede, pertanto, l'abrogazione del comma 8, art. 10, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, in attesa di riesaminare l'intera questione in sede di Conferenza Unificata e in accordo con le Regioni.

Roma, 11 luglio 2013



P. 3

ACC. 2



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1...1...LUG...2013...



**PARERE SU DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL'ECONOMIA" (A.C. 1248).**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conferenza Unificata

Roma, 11 luglio 2013

Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

I commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a ripristinare la tutela degli interessi locali a fronte della nuova regolazione del settore di distribuzione del gas naturale.

E' necessario quindi eliminare il potere coercitivo perentorio, restando quello ordinatorio, della Regione e le assurde penalizzazioni per i Comuni.

Ciò ripristina la coerenza con il titolo V della costituzione e con la competenza comunale in materia. E' opportuno poi favorire un sistema che dovrebbe basarsi su logiche premianti, piuttosto che punitive, incentivando chi indice le gare prima dei termini previsti.

In merito a ciò è necessario evidenziare che l'espressa perentorietà dei termini può determinare l'intervento commissariale - che comporta un costo aggiuntivo per il sistema comunale - anche per cause non imputabili alle amministrazioni con mancata tutela dei cittadini e delle specifiche esigenze di sviluppo dei singoli territori.

Considerato poi che manca ancora la definizione di alcuni significativi aspetti tariffari e specifici criteri di aggiudicazione, che incidono in maniera significativa sui bilanci comunali e sui cittadini (vedasi indeterminatezza degli interventi di efficienza energetica aggiuntivi) al momento, pur volendo, non è possibile indire le gare uniche, quindi la forzatura proposta rischia solo di danneggiare Comuni e cittadini.

E' poi assolutamente necessario eliminare l'assurda penalizzazione finanziaria per i comuni che non rispettano i tempi stabiliti; sanzione che intacca i già esigui riconoscimenti alle amministrazioni, previsti dalla normativa e dalla quale deriverebbero minori entrate per gli stessi Comuni.

Su tale tematica va evidenziato che il protocollo d'intesa fra i ministeri competenti, l'AEEG e l'ANCI - che prevedeva un comitato di monitoraggio congiunto sulle diverse problematiche attuative della nuova regolazione - previsto dal dm 226/2011, ancorché informalmente condiviso, non è stato ancora posto in essere, nonostante le diverse sollecitazioni dell'ANCI.

Tale protocollo potrebbe invece avere un effetto propulsivo sulle gare poiché consentirebbe la risoluzione condivisa delle diverse problematiche nonché eventuali proposte di azioni correttive.



Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Il comma 6 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Le linee guida per la valutazione del valore del rimborso da corrispondere al gestore uscente sono in fase avanzata di concertazione definitiva, pertanto se ne prevede l'emanazione da parte del Ministero in tempi ragionevolmente rapidi.

Non si comprende quindi l'inserimento di tale misura in una specifica norma e soprattutto all'interno della decretazione d'urgenza, considerando che il percorso quasi concluso.



Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“...Al fine di dare impulso e rendere possibile l'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al dm 226/2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alla componente QC degli oneri di gara una tantum come riconosciuta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibera 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012, ciascuno proporzionalmente ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, nel caso di due o più gestori, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo una volta individuata la stazione appaltante per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia negli altri casi e verrà rimborsata dall'concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a proporre una possibile soluzione che possa effettivamente favorire l'avvio delle procedure di gara e l'utilizzo delle risorse dedicate.

Molte amministrazioni infatti non possono impegnare risorse in bilancio per coprire le spese di gara in quanto ciò comporterebbe il mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno al quale le stesse sono soggette.

E' pertanto assolutamente opportuno prevedere un meccanismo, che non comporti oneri su Comuni ovvero sugli utenti, che renda possibile mettere a disposizione della Stazione Appaltante una parte dei corrispettivi *una tantum* come stabiliti dall'Autorità. Gli stessi elargiti a titolo di anticipazione da parte del gestore uscente sarebbero poi corrisposti allo stesso dal subentrante all'atto di aggiudicazione.

Ciò permetterebbe di risolvere una spinosa problematica che limita fortemente l'avvio delle procedure di valutazione delle reti nonché la predisposizione dei piani di sviluppo da porre a gara, per i quali servono sicuramente esperti tecnici qualificati.



Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“...Gli oneri di cui all’articolo 8 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, spettanti ai Comuni a seguito della gara sono incrementati del 2%.

Agli oneri di cui all’articolo 8 comma 3 del succitato decreto è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l’Autorità riconosce ai fini tariffari.”

MOTIVAZIONE

L’onere spettante ai comuni a seguito della gara unica per ATEM, riferito all’attività di controllo, monitoraggio e vigilanza, stabilito per legge è assolutamente esiguo e non permette di svolgere al meglio le funzioni congiunte del comitato di Comuni come invece previsto nel dm 226/2011.

E’ pertanto opportuno aumentare tale contributo annuale almeno al 3% di quanto indicato nell’articolo 8 comma 2 del succitato decreto ministeriale.

E’ inoltre necessario che per gli enti proprietari delle reti di distribuzione del gas, il gestore riconosca non solo la remunerazione del relativo capitale investito netto ma anche la relativa quota di ammortamento annuale, che l’Autorità riconosce ai fini tariffari.



[Handwritten signature]

Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“...Gli oneri di cui all’articolo 8 comma 4 e conseguentemente all’articolo 13 comma 1 lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementati del 10%.”

MOTIVAZIONE

Gli oneri da riconoscere ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, sono assolutamente esigui ed inferiori a quelli che l’amministrazione spunterebbe dal mercato se non vi fosse un tetto imposto per legge allo stesso.

In merito a ciò quello specifico, relativo alla condizione di monopolio ed esclusività nell’ambito è quanto mai modesto. Considerando che tali risorse, ad oggi sono assolutamente essenziali per le amministrazioni ma risultano fortemente limitate dal limite imposto e che le stese potrebbero invece essere utilizzate per garantire servizi ai cittadini anche e soprattutto alle fasce deboli è necessario che vi sia un incremento del previsto limite.

La misura proposta è comunque di molto inferiore al limite di VRD che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai gestori e non ha ripercussioni sul sistema poichè offerta del gestore in sede di gara ed ampiamente sostenibile.

Su tale aspetto va segnalato che l’ANCI, già in sede di Conferenza Unificata aveva espresso forti critiche, non condividendo e denunciando l’entità esigua del corrispettivo stabilito dalla norma.



Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“... In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, l’obbligo del soggetto aggiudicatario di versare un corrispettivo una tantum fino al 25% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La stazione appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

Motivazione

Tale esigenza si coniuga quindi con un significativa consistenza economica dell’affidamento del servizio di concessione della distribuzione del gas naturale, derivante dall’esclusiva sulla gestione dell’ambito di cui il concessionario beneficia nonché dalla regolazione delle gare come prevista dalla nuova normativa. Inoltre l’emendamento consente di reperire risorse per gli enti locali - a fronte di una scarsa consistenza degli oneri di gara - da impegnare nel proprio bilancio per soddisfare i bisogni della comunità di riferimento e garantire la fornitura di servizi come regolamentati.



6

Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“...Nel bando o nella lettera d’invito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante può scegliere se, in sede di offerta, il concorrente possa offrire, in tutto o in parte, rispetto ai titoli di efficienza energetica aggiuntivi, l’equivalente economico opportunamente quantificato.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

MOTIVAZIONE

Rispetto agli interventi di efficienza energetica aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge - che gli operatori devono comunque effettuare - si evidenzia l’impossibilità di una loro quantificazione certa a causa della mancanza di alcuni specifici provvedimenti. Dal punto di vista operativo poi i concessionari dovrebbero intervenire in tutti i Comuni dell’ambito oggetto di gara, ovvero selezionarne alcuni, in via prioritaria, con notevoli difficoltà e possibili discriminazioni.

Alla luce di ciò è opportuno prevedere che la stazione appaltante possa scegliere se inserire anche o solo una misura economica maggiormente quantificabile e certa in tutto o in parte sostitutiva dell’intervento, aggiuntivo rispetto a quello comunque previsto per legge.



Articolo 4

Norme in materia di concorrenza del mercato del gas e nei carburanti

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“... In relazione alle nuove gare d’ambito di affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per la parte della rete di distribuzione del gas naturale, realizzata con finanziamenti pubblici comunque elargiti, da allacci privati e, comunque, con oneri non a carico del gestore, quest’ultimo corrisponde annualmente al Comune il corrispettivo pari alla relativa quota di ammortamento annuale come e se riconosciuta dall’Autorità a fini tariffari.

In ogni caso il suddetto onere in favore del Comune di riferimento è corrisposto a partire dall’anno 2013 dal gestore uscente fino all’avvenuto subentro in seguito all’aggiudicazione della gara, senza possibilità di rivalsa.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto a risolvere l’annosa questione relativa alla rete realizzata con contributi pubblici comunque elargiti e con oneri non a carico del gestore. Infatti nella fase di prima applicazione delle nuove gare d’ambito, comunque a decorre dal 2013, è possibile prevedere che per la parte della rete finanziata dal pubblico e comunque non finanziata dal gestore, quest’ultimo riversi al Comune la quota parte di ammortamento annuale riconosciuto dall’Autorità.

Tutto questo permetterà ai Comuni di reperire le necessarie risorse a finalità sociali valorizzando gli asset pubblici.

Fino all’aggiudicazione della gara, a partire dal 2013, l’onere è comunque corrisposto dal gestore uscente, senza possibilità di rivalsa.



Art. 9
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma

3.bis - *Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'art.12 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n°83, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie locali sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.*

MOTIVAZIONE

Al 31 dicembre 2012 risultavano raggiunti tutti gli obiettivi di spesa fissati dall'UE in tutte le Regioni, comprese quelle del Mezzogiorno e per 51 programmi operativi (PO) su 52. Solo il PO "Attrattori Culturali" ha dovuto restituire 33,3 MEURO all'UE (il programma interregionale è ora gestito da un'amministrazione centrale dello Stato). Sono stati certificati 18,3 miliardi di Euro, pari al 37% della dotazione finanziaria complessiva di 51 miliardi di Euro, così ridefinita dopo l'operazione del Piano Azione e Coesione, che ha rimodulato risorse dai programmi per 12,1 miliardi di euro (di cui 9,9 attraverso la riduzione del cofinanziamento nazionale). Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere ancora spesi **31,2 miliardi di euro**.

Al 31 maggio 2013 la spesa certificata presentata dall'Italia a Bruxelles nell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari ha raggiunto il 40% della dotazione totale. Permangono importanti differenze tra il Nord e il Sud (ma anche all'interno delle due grandi aree): le Regioni più sviluppate raggiungono il 49,4% della spesa certificata, mentre le Regioni meno sviluppate si fermano al 35,7%

Nell'ambito della procedura per l'attuazione del Piano Città (D.L. 83\2012) sono state raccolte e classificate n. 451 proposte presentate dai Comuni (di cui 6 riconducibili a forme associative). Ogni singola proposta si compone di un numero variabile di interventi od operazioni per un totale di circa 3.244 progetti. Ogni intervento può sviluppare una o più destinazioni d'uso/funzioni/opere pubbliche.



Il maggior numero proposte viene dai Comuni del Mezzogiorno. Il 50% degli interventi prevedono la rifunzionalizzazione ed il riuso dell'esistente. Le tipologie "Sistemi per l'accessibilità e la viabilità" e "Uffici e/o contenitori (coperti) pubblici e/o di uso pubblico" rappresentano quasi il 50%; mentre le residenze (libere, social housing, edilizia residenziale pubblica) il 10%

Gli investimenti complessivi superano i 18,8 miliardi: circa il 40% già coperto con risorse esistenti (pubbliche e private) e circa 10 miliardi da reperire; il 38% degli interventi sono progetti almeno definitivi e il 20% sono dotati di studio di fattibilità.

La disponibilità iniziale di risorse per l'attuazione del Piano Città ammontava a **224 MEURO**.



Art. 13
Governance dell'Agenda digitale Italiana

Al comma 1, sostituire le parole “da un Presidente di Regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata” **con le parole** “e da due rappresentanti designati della Conferenza Unificata, nominati rispettivamente uno dalle Regioni e uno dall'ANCI”

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno riprendere la consueta formula in uso per esprimere la rappresentanza della Conferenza Unificata nelle sedi di concertazione, affinché sia cura della stessa individuare gli interlocutori più opportuni e competenti a seconda delle tematiche trattate.



Art. 13
Governance dell'Agenda digitale Italiana

Al comma 1, dopo le parole “..organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università..” **inserire le parole** ” oltre che da esperti indicati dalla Conferenza Unificata”

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessario ribadire che nell'ambito del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana saranno rappresentati tutti i soggetti interessati, inclusi i livelli territoriali di Governo già presenti nella cabina di regia, esplicitando la presenza di esperti espressi dalla Conferenza Unificata anche in questa sede consultiva, a garanzia di massima concertazione e condivisione.



Loj

Art. 14
Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

Dopo il comma 1, inserire il comma 2

2. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:

- sostituire la parole "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," con le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni"*
- in fine, dopo le parole "con il Ministero della Salute" inserire le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni"*

MOTIVAZIONE

Il Codice dell'Amministrazione Digitale impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi del domicilio digitale per le comunicazioni al cittadino, qualora questi lo abbia reso noto, a pena di nullità dell'invio cartaceo. Le possibili conseguenze organizzative ricadenti sulle Pubbliche Amministrazioni e la rilevanza del tema anche per la valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del d.lgs. 150/2009, rende necessario il coinvolgimento di tutti i livelli di Governo interessati nella definizione delle modalità tecniche ad esso afferenti, pertanto, si ritiene opportuno richiedere l'intesa della Conferenza Unificata in entrambi i provvedimenti attuativi.



Art. 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

All'art. 18, comma 8, al termine del comma aggiungere la seguente frase:

“Gli interventi inseriti in tale Piano di edilizia scolastica non sono sottoposti al vincolo del patto di stabilità interno previsto per gli enti locali.”

MOTIVAZIONE

L'esclusione si rende necessaria al fine di consentire, a Comuni e province, proprietari degli immobili, la messa in sicurezza degli edifici scolastici, vera emergenza nazionale, ed evitare che gli enti locali pur disponendo di risorse siano nell'impossibilità di utilizzarle, impedendo di fatto l'avvio o il completamento di interventi spesso urgenti e non rinviabili.



Art. 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

All'articolo 18 comma 8 dopo le parole: "con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "*sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281*"

MOTIVAZIONE

La proposta mira al coinvolgimento delle autonomie locali nel piano di edilizia scolastica finalizzato all'innalzamento del livello di sicurezza degli edifici scolastici.



[Handwritten signature]

Art. 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

All' art. 18, Aggiungere il seguente comma

8 bis. : Finanziamento Istituti Superiori di Studi Musicali

E' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con proprio decreto provvederà a ripartire le risorse proporzionalmente al numero di alunni e di corsi attivati in ciascun Istituto Superiore di Studi Musicali.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'emanazione della legge n. 508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", gli istituti musicali pareggiati sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Istituti equiparati in tutto ai Conservatori statali ad eccezione della provenienza dei finanziamenti, essendo i primi esclusivamente finanziati dagli Enti locali e i secondi dallo Stato. Infatti i costi del personale docente e non docente degli Istituti Superiori di Studi Musicali, nonché la gestione delle strutture, ricadono per la quasi totalità sui bilanci dei Comuni e delle Province, ove tali istituzioni hanno la loro sede, e che attendono da quasi dodici anni il completamento della statizzazione prevista dalla legge stessa, che non prevede risorse a sostegno della propria attuazione.

Non ricevono pertanto nessun contributo economico da parte dello Stato.

La pesante situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, stanno mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che nei prossimi mesi rischiano la chiusura, non riuscendo in alcuni casi neanche ad approvare i bilanci previsti per la fine di aprile.

E' necessario prevedere un intervento a livello centrale che contribuisca alle spese di tali Istituti, che pur non risolvendo la grave situazione darebbe loro la possibilità di continuare a svolgere la normale attività, in attesa che si avvii, a breve, un percorso di rivisitazione dell'intero sistema dell'Alta formazione musicale che coinvolga sia gli Istituti Superiori di Studi Musicali che i Conservatori statali.



[Handwritten signature]

Art. 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni)

All'articolo 18, comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

“I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato”.

MOTIVAZIONE

I piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono soggetti, dal 2013, alle regole del patto di stabilità.

L'emendamento è volto a consentire l'effettiva e piena realizzazione del Programma "6.000 campanili", in particolare, tenendo conto della complessità delle procedure previste per gli adempimenti necessari per accedere al finanziamento.



Art. 20

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale)

- ❖ All'articolo 20 comma 2 dopo le parole: "Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" sono aggiunte le seguenti parole: "*ivi comprese le analisi e i fattori che incidono sulla sicurezza stradale in aree urbane,*"

MOTIVAZIONE

La modifica si pone l'obiettivo di ampliare i programmi d'intervento di sicurezza stradale anche ad attività di analisi e ai fattori che incidono sulla sicurezza delle strade in aree urbane.

- ❖ All'articolo 20 comma 4 dopo le parole: "e della loro immediata cantierabilità" sono aggiunte le seguenti parole: "*, oltre che a quelle specifiche relative alle aree urbane come definite con apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici e l'ANCI secondo i medesimi criteri di selezione.*"

MOTIVAZIONE

L'emendamento indica un **ulteriore programma d'intervento di sicurezza stradale** con azioni relative alle **aree urbane**, come definito da apposita convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici e l'ANCI stipulata in data 29 dicembre 2010 su "Programma di Azioni per favorire il miglioramento della sicurezza stradale"



Articolo 26

(Proroghe in materia di appalti pubblici)

All'art. 26 dopo il comma 2 aggiungere i commi 3 e 4.

3 - *Le modifiche introdotte dal comma 3 dell'art.6 del DL 179/2012, convertito in legge n.221/2012, all'art.11 del dlgs.163/2006, si interpretano nel senso che il contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può avere una delle seguenti forme:*

a) l'atto pubblico notarile informatico;

b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) la scrittura privata, per la quale resta legittima la modalità cartacea.

4- *La sanzione della nullità per i contratti in forma pubblica amministrativa opera dal 1.1.2014.*

MOTIVAZIONI

L'interpretazione autentica proposta mira a dissipare ogni dubbio in merito alle modalità che devono essere seguite, a pena di nullità, per la stipula dei contratti conseguenti alle aggiudicazioni di cui al Dlgs.163/2006 .

E' sorto infatti di recente un forte contrasto interpretativo tra l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (determina n.1 del 13/02/2013), la Presidenza del Consiglio dei Ministri (parere n.77/13/UL/P del 28 febbraio 2013) e la Corte dei Conti della Lombardia (pareri n.97 del 18/03/2013 e n. 121 del 28/03/2013), che hanno dato letture totalmente diverse dell'art. 11, comma 13, del Dlgs. 163/2006 come novellato dal comma 3 dell'art.6 citato.

Ciò ha ingenerato molta confusione tra gli operatori, che stanno procedendo in modo disomogeneo nell'applicazione della disposizione, con un rischio elevato di contenzioso e danni alla PA, a causa della sanzione della nullità prevista per la sua mancata osservanza .

La formula che si propone è ripresa testualmente dalla "Sintesi e schede di lettura" del disegno di legge A.S. n.3533 " Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" , in data ottobre 2012, 397/II, pagg.85-86), e si allinea con la soluzione interpretativa suggerita dall'A.V.C.P.

Si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 comma 3 del DL 174/2012 (secondo Decreto Crescita) convertito in Legge n. 221/2012 sulla *trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili* i Comuni si sono immediatamente attivati per darne relativa attuazione.

L'ANCI, a tal riguardo, si è mostrata sin da subito favorevole alla diffusione e ad un uso più efficace delle tecnologie digitali anche al fine di stimolare l'occupazione, offrendo ai suoi cittadini una migliore qualità della vita e servizi più efficienti alle imprese.

Ciò in coerenza con la recente normativa, dalla formale istituzione dell'Agenda Digitale Italiana fino al DL 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012. Si tratta di provvedimenti che hanno come obiettivo ambizioso quello di trasformare il nostro Paese in un luogo nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

L'orizzonte delle ICT è decisivo per la crescita dei Comuni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale, per cui l'ANCI sostiene e promuove attivamente,



verso i Comuni, azioni di sostegno e di accompagnamento per far fronte alle nuove sfide digitali.

Non possono però essere celati i numerosi problemi di carattere operativo che hanno ostacolato questo percorso virtuoso.

Una prima criticità riscontrata dai Comuni, non appena entrata in vigore la norma, è stata la difficoltà di trasmettere i contratti in via telematica all'Agenzia delle Entrate, poiché non risultava chiaro se poteva essere utilizzato il software "Unimod" reso disponibile nel 2008 dall'allora Agenzia del Territorio e privo di istruzioni operative adeguate. Sostanzialmente dal 1 gennaio 2013 i Comuni si sono trovati a dover affrontare, senza che l'Agenzia delle Entrate fosse attrezzata a supportarli, le problematiche applicative. Ed a tutt'oggi mancano indicazioni univoche sulle modalità da seguire per una corretta esecuzione delle operazioni.

La conseguenza grave che si è determinata è stato il blocco dell'attività contrattuale dell'intero territorio nazionale, con ricadute estremamente preoccupanti anche per il mondo delle imprese. Gli effetti dannosi si sono, pertanto, determinati anche da un punto di vista socio-economico nel sistema paese, perché di fatto tutta la filiera delle costruzioni, dell'edilizia, delle forniture di beni e servizi, nonché di tutto l'indotto ha subito un forte rallentamento.

Tutto ciò è in antitesi non solo con la necessità di contrastare la grave crisi economica che ha messo in ginocchio il paese, ma si disallinea con quanto l'ANCI, insieme ad altre associazioni di categoria, ha chiesto ed ottenuto recentemente dal Governo, ovvero un provvedimento per sbloccare risorse e pagare i debiti contratti dalle PA verso le imprese.

Appare oltremodo bizzarro che da una parte venga chiesto ed ottenuto dall'ANCI un accordo siglato lo scorso 9 maggio in Conferenza Stato- Città che permetterà alle Amministrazioni comunali di pagare i debiti contratti nei confronti delle imprese, consentendo una ripresa dell'economia e ridando ossigeno ai territori, dall'altra la vigenza di una norma che così come strutturata ha di fatto portato ad uno stallo dell'attività contrattuale, sia a causa di diverse interpretazioni non univoche che hanno determinato una forte incertezza tra le Pubbliche Amministrazioni, sia soprattutto per la gravità della pena, poiché in caso di inosservanza della norma, viene comminata la sanzione della nullità dell'atto.

Un seconda criticità è rappresentata dalla necessità di chiarire come assicurare l'archiviazione e la conservazione dei contratti pubblici per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne garantiscano la fruizione, non sottovalutando l'aspetto economico. Infatti, per ogni singolo Comune, tali operazioni potrebbero comportare una spesa non irrilevante, soprattutto in considerazione della grave congiuntura economica che stiamo vivendo.

La previsione di un termine più ampio per l'operatività della sanzione della nullità (che si propone al 1.1.2014) si rende necessaria per consentire a Comuni e Regioni, ma anche a tutte le PA interessate, di predisporre, attraverso un percorso condiviso anche con l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle Entrate, delle "Linee guida" o "indicazioni di massima" per operare nel pieno rispetto delle specifiche tecniche che oggi richiede la stipula dei contratti in modalità elettronica, la registrazione telematica, l'archiviazione e la conservazione dei contratti pubblici per un tempo illimitato attraverso un sistema che garantisca sicurezza, efficienza ed economicità.



Art. 28

(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Si propongono le seguenti proposte:

- 1) al comma 1 dopo le parole “la pubblica amministrazione procedente o” sono aggiunte le seguenti parole “, *in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,*”;
- 2) al comma 2 le parole “sette giorni” sono sostituite dalle seguenti “*novanta giorni*”.

MOTIVAZIONE

Una prima considerazione, la norma introduce l'indennizzo forfettario prescindendo dal dolo e dalla colpa della PA procedente e prescindendo anche dalla prova effettiva di pregiudizio a carico del presunto danneggiato. Occorre però, a nostro avviso, una migliore formulazione che introduca una chiara distinzione fra responsabile SUAP e responsabili degli endoprocedimenti, onde evitare che possa sempre e solo essere aggredito il primo.



PREMESSE ALL'ARTICOLO 30
Semplificazioni in materia edilizia

Dall'entrata in vigore ad oggi il Testo unico dell'edilizia necessita di un intervento di riorganizzazione ed aggiornamento complessivo, che – senza stravolgere i principi – adegui e semplifichi molti istituti, a cominciare dall'introduzione della SCIA edilizia in luogo della DIA. Non è più tempo di interventi estemporanei e di tentativi di semplificazione del tutto inefficaci in quanto privi dell'indispensabile raccordo con i principi cardine dell'ordinamento, come purtroppo avvenuto sinora. Tutto ciò ha prodotto solo incertezza interpretativa, inefficienza e comportamenti disomogenei nelle varie realtà locali, determinando effetti esattamente opposti alle finalità dichiaratamente perseguite dal legislatore statale.

Oggi ANCI richiede uno sforzo condiviso per razionalizzare l'ordinamento urbanistico-edilizio con approccio sistematico, l'unico che può produrre effetti positivi e duraturi in termini di semplificazione, efficienza e risparmio di risorse pubbliche.

Pertanto si ritiene che tutte le proposte in tema di edilizia contenute nel decreto legge c.d. 'del fare' devono essere stralciate in sede di conversione, per essere valutate e ridefinite in un contesto di complessiva riscrittura organica del DPR 380/2001.

In subordine alle suddette premesse

Articolo 30
(Semplificazione in materia edilizia)

Il comma 1 lettere a) c) ed e) sono soppressi

MOTIVAZIONI

Le lettere a) c) ed e) del comma 1 dell'art. 30, insieme al comma 4 intendono modificare il DPR 380/2011 per ricomprendere nella definizione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione 'non fedele'. L'obiettivo (desunto dalla relazione di accompagnamento) è consentire ad esempio la realizzazione di un nuovo edificio con lo stesso volume del preesistente ma con sagoma diversa, il tutto realizzato con la semplice presentazione di SCIA edilizia.



L'ipotesi di riforma non è condivisibile in quanto:

- contraddice radicalmente orientamenti ormai pacifici e consolidati della giurisprudenza sulle nozioni di 'ristrutturazione edilizia' e di 'nuova edificazione'. Nell'ambito della prima non è contemplata la demolizione del manufatto esistente se non per operazioni di ricostruzione 'fedele', che non portino cioè alla realizzazione di un manufatto integralmente 'nuovo', bensì ad un manufatto ricostruito che (quantomeno) riproduca nella sagoma e nelle dimensioni quello preesistente. Un intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume è da sempre - pacificamente - da annoverarsi nelle fattispecie riconducibili alla nozione di 'nuova costruzione'. Lo stesso dicasi per gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, nei casi in cui sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- da sempre la pianificazione comunale utilizza la ristrutturazione edilizia come massimo intervento consentito quando vuole - per l'appunto - scongiurare la demolizione di immobili di interesse storico, architettonico o testimoniale, consentendo la demolizione e ricostruzione a parità di volume (o con premio di edificabilità) solo per edifici o tessuti insediativi privi di concreto interesse. La nuova definizione di ristrutturazione edilizia travolgerebbe di fatto la disciplina contenuta nella strumentazione comunale con effetti potenzialmente incontrollabili sulla salvaguardia del patrimonio edilizio di interesse culturale (patrimonio in grandissima parte privo di tutela paesaggistica e in concreto difeso solo dagli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali). L'eventuale entrata in vigore della nuova definizione costringerebbe di fatto migliaia di comuni a rivedere i propri strumenti per scongiurare tali effetti indesiderati, con spreco di risorse pubbliche sia in termini di oneri finanziari (costi notevoli che graverebbero pesantemente su bilanci già notevolmente sofferenti) sia dal punto di vista dei tempi, certo non brevi, necessari per l'adeguamento, senza considerare il potenziale contenzioso derivante dalle incertezze interpretative generate dal mancato coordinamento con la (immutata) definizione di 'nuova costruzione' comprendente ogni ampliamento dei manufatti esistenti "*all'esterno della sagoma esistente*";
- il tentativo di inserire la demolizione e ricostruzione 'non fedele' addirittura nel novero della c.d. ristrutturazione edilizia "leggera" - ipotesi peraltro poco ragionevole in termini sostanziali (anche per le ripercussioni sul piano sanzionatorio amministrativo e penale) - confligge con il mantenimento delle modifiche di prospetto quale elemento di per sé sufficiente a configurare una ristrutturazione edilizia "pesante";



- le finalità (di certo condivisibili) di incentivazione e semplificazione procedimentale degli interventi di sostituzione del costruito esistente - purché privo di interesse storico, architettonico o testimoniale - possono essere perseguite altrimenti, senza determinare impatti negativi sulla strumentazione locale, mediante:
- introduzione nel DPR 380 di una nuova categoria di intervento edilizio, intermedia tra la 'ristrutturazione edilizia' da un lato e la 'ristrutturazione urbanistica' dall'altro, che identifichi gli interventi di demolizione e ricostruzione 'non fedele', senza rispetto della sagoma preesistente e con volume uguale o anche superiore (nei limiti dettati dallo strumento urbanistico locale) a quello del manufatto demolito. Al riguardo può essere presa a riferimento la calibrata definizione presente nella LR 1/2005 della Regione Toscana, di seguito riportata:

“interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione”

- inserire gli interventi di cui sopra tra gli interventi assoggettati ordinariamente a permesso di costruire ma realizzabili anche con DIA/SCIA alternativa al PdC.

Gli interventi di 'sostituzione edilizia' così definiti e disciplinati sarebbero ovviamente consentiti solo sugli immobili per i quali la strumentazione comunale già consente espressamente la demolizione e ricostruzione 'non fedele' della consistenza preesistente, e non determinerebbero quindi alcun effetto incontrollato lesivo del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o testimoniale.

Inserire la lettera b-bis all'art. 3 comma 1 del DPR n. 380/2001 e alla lettera b-bis all'art. 10 del DPR n. 380/2001 con la seguente definizione:

“interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione



MOTIVAZIONI

Deve farsi riferimento alle motivazioni sopra riportate

L'articolo 10 comma 1 lettera c) del DPR n. 380/2001 è così modificato:

dopo le parole: “ che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma” abrogare la parola:” dei prospetti”

MOTIVAZIONI

Occorre considerare che le modifiche puntuali dei prospetti - ove non correlate ad insiemi sistematici di opere di modifica dell'organismo edilizio - sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria. Appare pertanto irragionevole mantenere le modifiche ai prospetti quale fattore che configura la ristrutturazione edilizia c.d. “pesante” soggetta a permesso di costruire.



[Handwritten signature]

Articolo 30
(Semplificazione in materia edilizia)

Il comma 1 lettera f) è soppresso

MOTIVAZIONE

Appare indispensabile stralciare il nuovo art. 23bis del DPR 380/2001 rinviando il recepimento della SCIA edilizia ad un intervento organico di aggiornamento del Testo Unico.



Articolo 30
(Semplificazione in materia edilizia)

Abrogare il comma 4.

MOTIVAZIONI

L'abrogazione del comma 4 risulta indispensabile perché configura inopportunamente una sub-articolazione della SCIA edilizia (SCIA con inizio lavori differito) incrementando la già fin troppo nutrita e confusa casistica di titoli e atti abilitativi.

In subordine all'abrogazione del comma 4 dopo le parole: " all'edificio preesistente" aggiungere le parole:" comunque conforme alla normativa urbanistico edilizia"

MOTIVAZIONI

L'integrazione si rende indispensabile perché non viene attribuita nessuna indicazione sul significato della preesistenza e quindi della relativa legittimazione. Pertanto, senza la specifica della conformità alla normativa urbanistica edilizia, potrebbe verificarsi che un edificio abusivo possa essere demolito e ricostruito senza che il Comune abbia strumenti di verifica e controllo del preesistente.



Articolo 30
(Semplificazione in materia edilizia)

Il comma 1 lettera g) è così modificato:

all'articolo 24, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

dopo le parole: "le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate" aggiungere le parole: " e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti".

Alla lettera a) dopo le parole: " e siano state completate" abrogare la parola: " le parti"

Dopo la parola: "comuni" abrogare le parole: "relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione"

Alla lettera b) sostituire le parole: " siano completati" con: " siano completate"

Dopo la parole: "completate" aggiungere: " e collaudate"

Dopo le parole:" le opere strutturali" aggiungere le parole:" connesse, siano certificati..."

Dopo le parole:" gli impianti" aggiungere la parola "completate"

MOTIVAZIONI

Il comma 1 lettera g) interviene sul tema della agibilità per consentire la richiesta del relativo certificato anche in relazione a singole parti dell'edificio. Tuttavia poiché l'agibilità attesta le condizioni di sicurezza dell'immobile è opportuno che, sebbene possa essere richiesta per parti funzionalmente autonome, il tema della sicurezza sia in ogni caso garantito. Tale intento è stato, pertanto, tradotto con gli emendamenti proposti.



Art. 30

(Semplificazioni in materia edilizia)

All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono recate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: " *agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,*" sono aggiunte le seguenti: "*all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

b) alla fine, dopo le parole: "*impianti produttivi*" sono aggiunte le seguenti: "*e di esercizio dell'attività d'impresa*".

MOTIVAZIONE

La norma che al comma 3 lett. f) introduce un nuovo 23 bis (autorizzazione preliminare alla scia) va riscritta in modo da renderla omogenea con il Dpr 160/10, in particolare, esplicitando in modo univoco che stiamo trattando di edilizia residenziale privata e non di edilizia produttiva.



Art 32.

(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

- ❖ **All'articolo 32** comma 1 lett b) punto 6-ter le parole: "di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti parole: "*di Conferenza Unificata*"

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica mira al coinvolgimento degli Enti locali nella individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.

- ❖ **All'articolo 32** comma 1 dopo la lettera d) è inserita una nuova lettera: d bis)

" d bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis "*la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica*"."

MOTIVAZIONE

Si rileva che nel decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro manchi la possibilità per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di formarsi anche per via telematica.

- ❖ **All'articolo 32** comma 1 prima della lettera a) è inserita una nuova lettera:

"x) all'articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "*p) un rappresentante dell'ANCI*"

MOTIVAZIONE

Le tematiche affrontate nella **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro** prevista all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 hanno ricadute sostanziali su tutti i Comuni italiani e conseguentemente sui lavoratori.

In ragione di ciò è indispensabile la presenza di **un rappresentante dell'Anci in seno a suddetta Commissione.**



- ❖ **All'articolo 32** comma 1 lett e) punto 2 le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti parole: “*sentita la Conferenza Unificata*”

MOTIVAZIONE

E' di fondamentale importanza il coinvolgimento dei Comuni nella individuazione delle informazioni da trasmettere e nell'approvazione dei modelli da utilizzare sui rischi considerando che chi effettua la comunicazione è il datore di lavoro (sindaco)

- ❖ **All'articolo 32** comma 1 lettera h) le parole: “la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti parole: “*la Conferenza Unificata*”

MOTIVAZIONE

E' di fondamentale importanza che gli Enti locali siano coinvolti nella individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera.

- ❖ **All'articolo 32** comma 4 punto 2 bis le parole: “la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti parole: “*la Conferenza Unificata*”

MOTIVAZIONE

E' indispensabile il coinvolgimento degli Enti locali nella redazione del piano di sicurezza.

Art 35.

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

❖ All'art 35 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti comma 2 e 3:

“2. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: *“patto di stabilità interno”* sono aggiunte le seguenti parole: *“con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale”*.”

MOTIVAZIONE

Il lavoro ricopre un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo finalizzato al completo recupero sociale dei detenuti. Le ultime rilevazioni disponibili attestano che percentuali comprese tra l'81% e l'88% dei detenuti che nel periodo di detenzione ha avuto la possibilità di lavorare presso cooperative o imprese esterne non torna poi a delinquere, mentre 7 detenuti su 10 che hanno scontato la totalità della pena dietro le sbarre incorre nella recidiva, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In tal senso, l'inserimento lavorativo dei detenuti può rappresentare a tutti gli effetti per i Comuni un'efficace politica di prevenzione.

Il programma sperimentale di attività extramurarie per l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale avviato da ANCI e Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS. Ai fini di consentire a tutti i Comuni interessati di poter sviluppare tali progetti è fondamentale che l'impiego dei detenuti non produca aumenti di spesa del personale.

❖ “3. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: *“con le parti sociali”* sono aggiunte le seguenti parole: *“oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”*”

MOTIVAZIONE

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.



Art 38.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

All'articolo 38 dopo il comma 2 è aggiunto un nuovo comma 3:

- ❖ "3. *Tutte le prescrizioni riferite ai termini di adeguamento di cui al punto 13 dell'Allegato del Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 **Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**, sono da attuare entro il 31/12/2015. Entro tale data dovranno essere emanate, dal Ministero competente, nuove modalità e disposizioni di adeguamento per gli edifici scolastici esistenti all'entrata in vigore del suddetto Decreto.*"

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica mira, in relazione alle risorse economiche disponibili, a predisporre un reale e modulato piano di adeguamento normativo di cui all'Allegato del Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 (in GU 16 settembre 1992, n. 218) *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*.



Articolo 39

(Disposizioni in materi di beni culturali)

Al comma 1 lettera b) 1) le parole: “comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi” sono soppresse

MOTIVAZIONI

Non si comprende il riferimento al periodo di dodici mesi.



Art. 41

Disposizioni in materia ambientale

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono regolati nella fase di affidamento e comunque assorbiti durante la gestione degli impianti secondo modalità stabilirsi con i decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

MOTIVAZIONI

In considerazione della grave situazione di finanza pub. Si ritiene opportuno e preferibile che il costo relativo alle attività dei commissari non sia posto a carico degli enti locali campani



Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Al comma 1, alla dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

- “a- bis) al comma 1, dopo le parole “da prestazione di servizi” inserire la seguente frase: “affidati senza gara”;*
- a- ter) al comma 1, sostituire le parole “di pubbliche amministrazioni” con le seguenti: “delle pubbliche amministrazioni controllanti”;*
- a- quater) al comma 1, dopo la parola “superiori al 90 per cento” inserire la seguente frase: “che hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012”;*

conseguentemente

ai commi 4, 9, 10 e 11 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “che non hanno registrato perdite nel triennio 2010-2012”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a chiarire che le disposizioni ed il nuovo regime restrittivo per le società pubbliche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che gestiscono gli specifici servizi previsti dalla norma, senza aver espletato alcuna procedura competitiva e che risultano in perdita nel triennio 2010-2012.

Le norme su vincoli e limiti previsti dall'articolo 4 vanno quindi applicati alle società che erogano servizi di cui al comma 1 ma che possono essere mantenute poiché non in perdita nel triennio considerato.



Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

“c) .al comma 3, dopo le parole “del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,” è inserita la seguente frase: “alle società che nel triennio 2010-2012 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all’articolo 113 comma 13 del d. lgs. 267/2000 s.m.i.”;

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario per chiarire la salvaguardia di alcune società che forniscono servizi particolari ed oggetto di disposizioni speciali nonché i riassetto del settore e tende i a preservare le società in attivo, rispetto invece a soggetti giuridici in continua perdita.

E' previsto inoltre un chiarimento rispetto alle società che gestiscono gli asset pubblici, nell'ottica della valorizzazione degli stessi, a beneficio della comunità di riferimento.



Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

“c) al comma 3-sexies sono apportate le seguenti modifiche:

- 1. le parole da “novanta giorni” fino a “presente decreto” sono sostituite con le seguenti: “il 31 dicembre 2013”**
- 2. Al secondo periodo la frase da “previo parere” fino a “ legge 6 luglio 2012, n. 94 e” è sostituita dalle seguenti parole: “dai rispettivi organi di indirizzo” nonché la parola “esclusivamente” è sostituita con il termine “prioritariamente”;**
- 3. Alla fine del secondo periodo è inserita la seguente frase: “nonché una riduzione dei costi derivanti dall’attuazione dello stesso”**
- 4. L’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione.””**

MOTIVAZIONE

E’ opportuno fare in modo che la prevista deroga - che aveva tempi eccessivamente ristretti per poter essere esercitata - possa invece trovare applicazione consentendo agli enti locali di razionalizzare le proprie partecipazioni societarie.

A tal fine l’emendamento prevede che i competenti organi di indirizzo delle amministrazioni interessate approvino entro il 31.12.2013 uno specifico Piano di razionalizzazione che assicuri una riduzione dei costi.

Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

“c)...al comma 8, dopo le parole “l’affidamento diretto”, è inserita la seguente frase: “delle attività di cui ai commi 6 e 7”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a chiarire la portata della disposizione contenuta nel comma in questione, eliminando ogni eventuale interpretazione difforme che possa dar luogo a contenziosi.



Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. All’articolo 9 del dl 95/2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, a fine comma è inserito il presente periodo: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società partecipate dagli enti locali per le quali restano ferme le relative vigenti normative in materia.”*
- b) al comma 2 le parole “tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 31.12.2013”;*
- c) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:*
 - le parole “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 31.12.2013”;*
 - dopo le parole “indicati al medesimo comma 1” è inserita la seguente frase: “identificati ai sensi del comma 2”*
 - alla fine del secondo periodo, è inserita la seguente frase: “dai quali derivano incrementi di spesa rispetto al 2013”;*
- d) al comma 6, le parole “funzioni fondamentali e” sono soppresse nonché, a fine comma è aggiunto il seguente periodo: “E’ sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1 bis e di organismi privi di personalità giuridica”.*

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto a rendere applicabile la disposizione di cui alla Spending review senza paralizzare la fornitura e l’erogazione di servizi a cittadini e pubblica amministrazione.

E’ opportuno chiarire, onde dissipare qualsiasi interpretazione fuorviante, che le disposizioni di cui all’articolo 9 non si applicano alle società in quanto le stesse sono interessate da specifiche normative speciali.

Per le farmacie inoltre si chiarisce la possibilità di costituzione delle aziende speciali in coerenza con la *lex specialis* di riferimento.

La proposta riporta inoltre all’interno delle competente sede istituzionale, l’attività ricognitiva di identificazione degli enti da sottoporre alle restrizioni di cui al comma 1, prevedendo la possibilità di sancire l’intesa in Conferenza Unificata, entro fine anno.



Articolo 49

Proroga e differimento termini in materia di spending review

Alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo:

“Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione”.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che il periodo di riferimento per l'applicazione della deroga che consente alle società che non hanno subito perdite – comunque avvenute - nel periodo individuato, di essere mantenute, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, è unico e non può essere esteso oltre i termini dettati dalla stessa norma.

Interpretazioni differenti potrebbero incidere anche su situazioni consolidate che sarebbero messe in discussione se il periodo di riferimento si intendesse ampliato.

Con la modifica richiesta si preserva la *ratio* della norma, si aderisce all'orientamento prevalente e si evitano interpretazioni territoriali difformi.



[Handwritten signature]

Definizione delle modalità di attuazione dell'art. 7, comma 2, lett. gg-ter del decreto legge n. 70 del 2011

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, alla fine della lettera gg-ter sono aggiunte le seguenti parole:

“, ad eccezione delle attività:

- i) per le quali siano in atto affidamenti determinati da procedure di selezione ad evidenza pubblica e fino alla prima scadenza degli affidamenti medesimi;
- ii) che riguardano la riscossione di importi iscritti nei ruoli dei comuni emessi e consegnati al riscossore fino al 31 dicembre 2010;
- iii) che riguardano la riscossione di quote per le quali sono in corso azioni di recupero nei confronti degli stessi soggetti anche per conto di altri creditori;”

2. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, le modalità di attuazione della lettera gg-ter dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, sono stabilite, in modo che sia salvaguardata l'efficacia delle procedure esecutive in corso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottare entro il 30 novembre 2013, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, tra l'altro:

- a) le modalità di subentro nella gestione delle posizioni debitorie, già in carico agli agenti della riscossione, da parte dei Comuni o dei soggetti da questi incaricati a norma delle leggi vigenti in materia;
- b) i termini temporali, anche differenziati in un periodo massimo di due anni, per la progressiva cessazione da parte delle aziende del gruppo Equitalia S.p.A. delle attività esecutive connesse alla riscossione coattiva delle entrate comunali, a seconda delle diverse tipologie di debito e dello stato di esecuzione delle posizioni debitorie in carico alle aziende stesse alla data del 31 dicembre 2013;
- c) gli eventuali limiti di svolgimento delle attività di Equitalia con riferimento alle quote in riscossione relative ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2011, nelle more dell'effettivo subentro ai sensi delle lettere a) e b);
- d) la piena operabilità del sistema informativo utilizzato da Equitalia, con riferimento alle quote oggetto di subentro, nel rispetto delle norme relative all'accesso alle informazioni in materia di riscossione;
- e) le modalità con cui i comuni potranno richiedere il subentro con riferimento alle quote iscritte nei ruoli dei comuni emessi fino al 31 dicembre 2010, di cui al comma 2, lettera gg-ter, dell'articolo 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dal comma 1.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 2, Equitalia fornisce le informazioni sulle posizioni iscritte a ruolo e sulle procedure esecutive in atto per tipo di



credito, anno di consegna del ruolo e comune creditore, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Segreteria della Conferenza Stato -città e autonomie locali entro il 30 giugno 2013

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2013, previa intesa sancita presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di regolazione delle posizioni debitorie e creditorie tra i comuni ed Equitalia, in essere o in formazione alla data di emanazione del decreto stesso, determinatesi a seguito delle procedure di riscossione dei crediti comunali tramite ruolo esattoriale, in modo che la chiusura di tali posizioni a seguito delle comunicazioni di inesigibilità e delle richieste di rimborso di cui agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 risulti sostenibile per i bilanci comunali, anche alla luce della progressiva entrata in vigore dei nuovi principi contabili di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

MOTIVAZIONI

Il passaggio dall'attuale regime della riscossione caratterizzato da una diffusa presenza delle società del gruppo Equitalia S.p.a., in specie per ciò che riguarda la riscossione coattiva dei Comuni, al nuovo regime previsto dal d.l. 70 del 2011, che prevede la fuoriuscita di tali soggetti dal novero dei soggetti abilitati ad intervenire nella riscossione delle entrate comunali, necessita di un periodo di transizione e di regole certe per la restituzione dei carichi oggetto di riscossione finora affidati agli agenti della riscossione.

A seguito della proroga recata dall'art. 10-ter del d.l. 35 (come modificato dall'articolo 53 del d.l. 69), si rende necessario prevedere

- alcune eccezioni della fuoriuscita obbligatoria di Equitalia, riguardanti sia le attività affidate in base a procedure ad evidenza pubblica, sia le posizioni oggetto di riscossione meno recente e quelle oggetto di procedure esecutive in corso riguardanti crediti di altri enti impositori
- un apposito provvedimento attuativo per assicurare la regolazione dei complessi problemi posti dalla fuoriuscita di Equitalia
- la concertazione di modalità di regolazione delle domande di inesigibilità che comportano l'accertamento di debiti e crediti di ingente ammontare tra i Comuni e il Gruppo Equitalia.



L. Ferri
44

Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

1. Al comma 34 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011, la lettera c) è abolita.

MOTIVAZIONE

La norma di cui si propone l'abolizione ha escluso la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari (pignoramenti di attrezzature, mobilio e mezzi di trasporto) dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione.

La norma modifica dunque ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari bancari e dalla stessa Equitalia anche nel passato, determinando una indebita modificazione del rapporto contrattuale insito nella concessione di riscossione e generando gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.

La valutazione di modalità concertate per la regolazione dei debiti e dei crediti tra i comuni e le aziende del gruppo Equitalia va demandata ad un approfondimento condiviso della situazione, nella consapevolezza delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria delle soluzioni da adottarsi.



Modalità di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

1. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2000, entro il 31 dicembre 2015 e per quelli consegnati negli anni successivi, per singole annualità di consegna partendo dalla più remota, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2015. Tali comunicazioni sono soggette a integrazione in presenza di procedure esecutive in corso alla data di relativa presentazione. Le modalità di presentazione delle comunicazioni saranno previste in un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di natura non regolamentare, da emettersi entro il 30 aprile 2014, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. In occasione dell'attività di controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate ai sensi del comma 1 e ai fini dell'eventuale diniego del discarico, si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella versione vigente al 31 dicembre 2010.
3. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da ultimo modificati per effetto del comma 530, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010.

MOTIVAZIONE

La proposta permette di assicurare una gestione ordinata delle regolazioni delle quote inesigibili, cioè delle somme che sono state oggetto di iscrizione a ruolo con contestuale affidamento al concessionario bancario cui è subentrato dal 2006 il gruppo Equitalia Spa e che non risultano rimosse.

Le reiterate proroghe dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e dell'avvio dei relativi controlli da parte degli enti locali, sulla base del d.lgs. 112 / 1999, hanno determinato l'accumulo di ingenti quote non rimosse, cui sono associate partite creditorie e debitorie tra enti impositori locali e Equitalia. La regolazione di tale complesso dispositivo può essere affrontata con maggior ponderazione articolando le verifiche in un congruo arco temporale.

Tale articolazione assicura inoltre una maggiore capacità di gestione delle variazioni delle scritture contabili dei Comuni e, in particolare, della cancellazione di eventuali residui attivi.

Revisione dei criteri di iscrizione all'Albo dei riscossori ex articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e con l'Unione delle Province Italiane (UPI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

b) definizione di modalità di incasso che assicurino che il pagamento sia effettuato esclusivamente mediante strumenti che, anche per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane s.p.a., comportino l'introito diretto nella tesoreria dell'ente locale, nonché la rappresentanza da parte del soggetto affidatario dell'ente locale ai fini del completo e puntuale adempimento delle attività di rendicontazione e controllo affidategli, con indicazione delle modalità più idonee per la tempestiva acquisizione dei corrispettivi previsti contrattualmente;

c) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

2. Le disposizioni derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 1 non si applicano nel caso di società locali a totale partecipazione pubblica, affidatarie dei servizi di accertamento o riscossione delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

MOTIVAZIONE



La trasparenza delle attività di gestione e di riscossione delle entrate locali costituisce un requisito essenziale per il buon funzionamento del settore. La norma proposta riprende, ampliandone la portata, alcuni adempimenti inattuati di cui al comma 3, art. 3 del d.l. n. 40 dl 2010, emanato a seguito della situazione di grave difficoltà creatasi con l'insolvenza della società Tributi Italia Spa.

Gli interventi demandati al provvedimento attuativo prevedono: l'emanazione di disposizioni generali in materia di criteri di affidamento, standard qualitativi e linee guida sui dispositivi di remunerazione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate locali; l'obbligo di incasso diretto dei gettiti nelle tesorerie degli enti, assicurando nel contempo modalità di tempestiva acquisizione dei corrispettivi da parte del soggetto incaricato; rafforzamento della vigilanza sui contratti di affidamento dei servizi di gestione delle entrate; la pubblicazione dei corrispettivi previsti dai contratti, con particolare riferimento alle misure stabilite per la remunerazione delle attività in caso di commisurazione al gettito conseguito.



Società pubbliche preposte alla gestione e alla riscossione delle entrate locali

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

Al termine dell'articolo 4, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135, si aggiunga il seguente periodo.

“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a condizione che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento delle attività previste dallo stesso articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

MOTIVAZIONE

Nel quadro di riassetto del settore della riscossione e della gestione delle entrate comunali e degli enti locali in genere, l'applicazione indiscriminata delle norme di cui all'art. 4 del d.l. 95 del 2012, rischia di obbligare alla dismissione – e quindi escludere dal novero dei soggetti titolati ad operare per i gli enti locali – le società interamente possedute dagli enti stessi sulla base di affidamenti in regime di “*in house providing*”. Tale esclusione risulterebbe incoerente non solo con le indicazioni del comma 5, lett. b) del d.lgs. 446 del 1997, che al n. 3 prevede espressamente questa forma di organizzazione ed affidamento delle attività in questione da parte degli enti locali, ma anche con l'esigenza di assicurare continuità e certezza applicativa a principi di autonoma capacità di organizzazione di una funzione pubblica fondamentale quale la gestione delle entrate locali.

Modifica delle norme sulla riscossione dei crediti a ruolo in regime “ante riforma”


Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente articolo

1. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “e di rimborso” sono sostituite da: “. Non si fa luogo al rimborso”.
2. Al comma 528 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti i seguenti periodi: “Ai fini del discarico automatico delle quote previste al presente comma, gli agenti della riscossione corrispondono agli enti creditori una somma pari al 2% delle quote discaricate e non procedono alla richiesta delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere. Gli enti creditori per quel che riguarda le quote previste dal presente comma possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, con le modalità previste dal R.D. 639/1910 e con le procedure previste dal D.P.R. 602/73. Le somme dovute agli enti creditori in conseguenza di quanto previsto ai periodi precedenti vengono erogate da Equitalia s.p.a. ma sono recuperate dalle aziende concessionarie della riscossione acquisite da Equitalia, secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, con le modalità previste nel decreto di cui al comma 527.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti risultano opportuni poiché le disposizioni contenute nella legge di stabilità, rischiano di danneggiare in maniera significativa i conti dei Comuni con la cancellazione dei crediti derivanti da iscrizione a ruolo ante 31 dicembre 1999 senza che vi sia una verifica della effettiva inesigibilità delle quote che vengono annullate e con un completo discarico di responsabilità per i concessionari della riscossione. Per una parte dei casi la mancata riscossione dei crediti è in effetti dovuta alla mancata iniziativa del sistema dei concessionari e non è quindi corretto farne ricadere le conseguenze esclusivamente sugli enti creditori.

L'indennizzo proposto con la modifica al comma 528 è di modesta entità in quanto tiene conto del fatto che molte quote sono diventate comunque inesigibili senza responsabilità da parte dei riscossori. Tale indennizzo, tuttavia, consente di giustificare la cancellazione del credito dalle scritture contabili dell'ente creditore in maniera adeguata ed elimina la necessità di una verifica dell'effettiva inesigibilità delle quote, che, a così grande distanza di tempo, sarebbe quasi impossibile e potrebbe dare origine ad un contenzioso infinito.



Art. 58

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca

All' art. 58, comma 6 alla fine del periodo dopo le parole " e per le supplenze brevi" aggiungere le seguenti: " e per i libri di testo delle scuola primaria, di cui all'art. 156, 1 comma, del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994".

Motivazione

I libri di testo della scuola primaria, come previsto dall'art. 156, 1 comma, del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, sono forniti gratuitamente dai Comuni a tutti gli alunni sia quelli frequentanti le scuole statali che le scuole private (per questi ultimi a seguito della sentenza 454/94 della Corte Costituzionale). L'attribuzione ai Comuni della funzione amministrativa relativa all'assistenza scolastica, secondo le previsioni degli articoli 42 e 45 D.P.R. 616/77, è avvenuta previa assegnazione delle somme allora necessarie, dal fondo appositamente costituito nel bilancio del Ministero del Tesoro (art. 132 - 616/77), e confermata dall'art. 156 del T.U. sull'Istruzione (D.Lgs. 16/4/1994, n. 297). I fondi furono inizialmente aggiunti ai trasferimenti statali nell'importo della spesa relativa all'anno 1978, incrementato del tasso d'inflazione programmato, con le leggi per la finanza locale dal '79 all'85. Dal 1986 furono consolidati - secondo l'importo dell'anno 1985 - nei fondi globali allora istituiti, agli stessi non venne fatto più riferimento negli anni successivi e l'importo base restò quello fotografato dall'86, nonostante i successivi aumenti di spesa cui i Comuni devono far fronte. L'ultimo, quello stabilito con decreto del Miur del 2.07.2013, per il prossimo a.s. che ha stabilito un costo per ciascun alunno della scuola primaria, per l'intero quinquennio, pari a 150 euro, sostenuto quasi interamente dai Comuni.

E' necessario riequilibrare le risorse destinate ai libri di testo per gli alunni della scuola primaria, destinando fondi ai Comuni per tale finalità.



Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

Aggiungere il seguente articolo

1. L'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è abrogato
2. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";
 - b) al primo periodo dopo le parole "bilancio di previsione" aggiungere le seguenti: "ancorché già approvato":
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

MOTIVAZIONE

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato.

Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima – e in alcuni casi doverosa – variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario – sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge – le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 3, viene resa applicabile anche all'esercizio finanziario 2013 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di bilancio effettuate dai



Comuni successivamente alla diffusione dei dati relativi alle assegnazioni statali che – ancora a metà anno – non è avvenuta.



Fondo per la liquidità

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il comma 14-bis

Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha la finalità consentire agli enti locali di estinguere nel 2013 tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 per i quali hanno ottenuto la liquidità dalla Cassa depositi e prestiti che verrà erogata per una quota nel 2013 e per una quota nel 2014. Gli enti, attraverso le proprie risorse di bilancio, si farebbero carico nel 2013 della somma che verrà erogata dalla Cassa depositi e prestiti nel 2014, fermo restando l'obbligo di certificare che la liquidità è stata utilizzata per estinguere i debiti di cui al presente articolo.

L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera infatti enormi problemi ai creditori dell'ente che dovranno attendere fino al 2014 per ottenere il pagamento dei lavori e delle prestazioni fornite all'ente alla data del 31/12/2012. L'erogazione di una quota della liquidità nel 2013 e di una quota nel 2014 genera inoltre problemi per quegli enti che hanno ottenuto spazi finanziari di Patto nel 2013 ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e che hanno anche fatto richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti della liquidità per sostenere i suddetti pagamenti. Attraverso l'emendamento questi enti possono realizzare nel 2013 maggiori pagamenti in conto capitale esclusi dal Patto di Stabilità.



Proposta di modifica al patto di stabilità regionale verticale incentivato per la Regione che non intendono avvalersi di tale possibilità

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1 della legge 24/12/2012 n. 228 inserire il seguente comma:

“124-bis. Nel caso in cui il contributo concesso alla Regione, previsto dalla Tabella 1 allegata all'articolo 1 comma 122, per gli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio non venga ripartito , è attribuito, con criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato previa intesa di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella stessa misura direttamente a Province e Comuni della medesima Regione sotto forma di spazi finanziari al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale.”

MOTIVAZIONE

La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), all'articolo 1, commi 122 e seguenti, propone il meccanismo del patto verticale incentivato. Il decreto legge 35 del 2013 all'articolo 1-bis estende tale meccanismo anche al 2014 e ne aumenta gli spazi finanziari. La norma stabilisce per le Regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna un contributo massimo, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 1.272.006.281 milioni di euro destinato all'estinzione anche parziale del debito, condizionato a quanto le Regioni stesse mettono a disposizione dei Comuni e delle Province del proprio territorio in termini di spazi finanziari, tramite il meccanismo del patto regionale verticale.

L'emendamento proposto ha il fine, nel caso in cui la regione non si attivi a dar corso alla disposizione, di non penalizzare gli enti ricadenti in quella regione e di far in modo che venga comunque concesso uno spazio finanziario per il patto di stabilità interno.

Proposta di modifica al patto di stabilita per enti capofila

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“2.bis - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2007-2009 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti.


Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

MOTIVAZIONE

Per determinare gli obiettivi del patto di stabilita interno gli enti locali devono fare riferimanto alla spesa media corrente registrata nel triennio 2007-2009.

Il considerare la spesa corrente nel suo complesso senza tener conto di alcune specificità ha creato e crea delle situazioni paradossali, nello specifico per gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata. Infatti questi enti, non potendo escludere le spese sostenute dall'ente capofila per la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, hanno un obiettivo di patto di stabilita che non tiene conto della vera spesa sostenuta dall'ente per amministrare le sue sole funzioni.

Con l'emendamento proposto si intende commisurare l'obiettivo di patto con le spese che l'ente effettivamente sostiene per i propri cittadini e non per conto di altri comuni.



Emendamenti in materia di personale

Assunzioni e spese di personale

- Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:
- dopo le parole “*non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno*” sono aggiunte le seguenti: “, *i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni*”;
- le parole “*dell'anno 2008*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'anno 2004*”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il *turn over* e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

- Il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto il sovrapporsi di una serie di vincoli sulle assunzioni a tempo indeterminato, sulle spese per lavoro flessibile, sull'incidenza della



spesa di personale sulla spesa corrente, rendono del tutto superfluo l'obbligo, imposto dal comma 557 di riduzione della spesa di personale. Inoltre, il coordinamento delle previsioni recate dal comma 557 e dell'obbligo di contenere le assunzioni entro il limite del 40% del costo delle cessazioni appare molto complesso, rischiando in alcuni casi di vanificare le concrete possibilità assunzionali degli Enti. Infatti, considerati i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché la tempistica che le vigenti disposizioni impongono alle procedure concorsuali, risulta estremamente improbabile riuscire a concludere un concorso, con la conseguente assunzione dei vincitori, nello stesso anno in cui le assunzioni vengono programmate. Le nuove assunzioni, previste per un anno ed effettuate nell'anno successivo, determinano una spesa per il personale inevitabilmente superiore a quella dell'anno precedente, atteso che in quest'ultima non viene conteggiata la spesa per le nuove assunzioni, previste ma non effettuate nell'anno di riferimento, con conseguente, paradossale, violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si ritiene dunque necessario eliminare tale vincolo; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto comunque per effetto dei blocchi sulle assunzioni nel lungo periodo si produce comunque un abbattimento della spesa.



Spese di personale e processi associativi

- All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

Motivazioni

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

- Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”

- Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”

- L'articolo 19, comma 6 *quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

Motivazione

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato -



non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'integrazione del comma 5, poi, in tema di aspettativa e/o ricostituzione del rapporto di lavoro, è finalizzata ad allineare l'ordinamento locale con quanto già previsto, per gli incarichi a contratto nelle amministrazioni centrali, dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Detti emendamenti non comportano oneri aggiuntivi, in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa, conferibili nel rigoroso rispetto dei limiti generali di spesa annuale del personale e di incidenza della stessa sulla spesa corrente.



Articoli aggiuntivi

- Dopo l'articolo 22 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è inserito il seguente:

Articolo 22 bis

“Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto la norma in oggetto non prevede un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste in relazione alle nuove ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Ciò, di fatto, incide su situazioni consolidate, nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Occorre, pertanto, prevedere che, in ossequio ad un principio generale del nostro ordinamento per cui *tempus regit actum*, le nuove ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi previste dal citato decreto legislativo n. 39/2013 non operano in relazione agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite alla data di entrata in vigore del decreto stesso, trovando invece applicazione solo in relazione agli incarichi ed alle cariche ricoperte o conferite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

- All'articolo 7, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 dopo le parole *“incarichi dirigenziali”* aggiungere la seguente: *“esterni”*.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto la vigente previsione normativa è del tutto eccedente rispetto alle finalità della legge delega; la lettera c) del c. 50 della legge n. 190/2012 demanda, infatti, al legislatore delegato il compito di *“c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive”*; la legge 190/2012 dunque fa esclusivo riferimento



alla non conferibilità di incarichi dirigenziali *esterni*, mentre il legislatore delegato non opera alcun distinguo.

Inoltre, la norma non appare applicabile in quanto, atteso che non è possibile non consentire la partecipazione ai pubblici concorsi di tutti i cittadini che ne hanno i requisiti, non è chiaro cosa comporta l'inconferibilità dell'incarico di dirigenziale qualora coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico a termini dell'art. 7, c. 2, lettera b) partecipano ad un pubblico concorso e risultino vincitori.

- All'articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto il seguente capoverso:

“Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”

Motivazione

L'art. 12, comma 1 del decreto in commento prevede che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico.

Tale norma sembra porsi in netto contrasto con le previsioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge n. 388/2000, secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Si ritiene pertanto necessario specificare la vigenza di tale disposizione, attesa la finalità di contenimento della spesa cui è preposta ed il carattere di specialità della stessa, valevole solo per i piccoli Comuni.



Articoli aggiuntivi

Modifiche al TULPS

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

All'art. 68 (art. 67 T.U. 1926), dopo la parola "Senza" sopprimere le parole "licenza del Questore" e sostituirle con le seguenti **"segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive"**

All'art. 69 (art. 68 T.U. 1926), dopo la parola "Senza" sopprimere le parole "licenza della autorità locale di pubblica sicurezza" e sostituirle con le seguenti **"segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive"**

All'articolo 71 (art. 70 T.U. 1926) dopo la parola "Le" sopprimere le parole "licenze" e sostituirle con le seguenti **"segnalazioni certificate di inizio attività"**.

Capo II - Degli esercizi pubblici

All'art. 86 (art. 84 T.U. 1926), dopo le parole "Non possono esercitarsi, senza" sopprimere le parole "licenza del questore" e sostituirle con le seguenti **"segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive"**

All'art. 110 (art. 108 T.U. 1926), primo comma, dopo le parole "ed approvata dal questore" sopprimere le parole "e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza" e sostituirle con le seguenti **"vidimata e resa disponibile - attraverso procedura informatica -dal Comune"**

All'art. 115 (art. 116 T.U. 1926), comma 1, dopo le parole "senza darne" sopprimere le parole "comunicazione al Questore" e sostituirle con le seguenti **"segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. allo Sportello Unico per le Attività Produttive"**.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1...1...LUG...2013...

Unione Province d'Italia



UPI



EMENDAMENTI DECRETO LEGGE 21 giugno 2013 n. 69/13
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

Parere Conferenza Unificata 11 luglio 2013

L'UPI esprime **parere favorevole condizionato** all'accoglimento degli emendamenti proposti con particolare riferimento agli articoli 9, 13, 18 e 49

ARTICOLO 9

(accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

Al comma 2, sostituire le parole “lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali” con le parole “lo Stato, o la regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza delle Regioni o degli enti locali”.

Motivazione

Il comma 2 attribuisce un potere sostitutivo allo Stato e alle regioni nei confronti degli enti territoriali, senza specificare le categorie degli enti, per i quali il territorio è elemento costitutivo e competenti all'attuazione di progetti di utilizzazione di fondi, sui quali tale potere può essere esercitato.

Va chiarito che la disposizione intende attribuire potere sostitutivo allo Stato anche nei confronti delle regioni

*(L'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla riforma del Titolo V del 2001, prevede un **potere sostitutivo del Governo** nei confronti di Regioni ed enti locali in gravi casi di inadempienza -mancato rispetto di norme internazionali o comunitarie- oppure qualora sia in pericolo la sicurezza pubblica, od ancora quando, in generale, lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica del Paese).*



ARTICOLO 9
(accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Al termine dell'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente “ Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province”

Motivazione:

Si ritiene necessario, al fine di non disperdere le potenzialità di attrazione dei fondi comunitari da parte di comuni e province, utilizzare i fondi stanziati anche per comuni e province nella quota di cofinanziamento nazionale, non facendoli pesare sul loro patto di stabilità interno.



ARTICOLO 10

(liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)

Eliminare il comma 1.

Al comma 2 eliminare il primo periodo.

Motivazione

La formulazione del testo non è chiara e rischia di creare dubbi sulle finalità della norma che mira a liberalizzare l'offerta di accesso ad Internet per tutti i soggetti che non sono operatori di telecomunicazioni, vista la positiva esperienza di diversi enti locali che, in questi anni, hanno realizzato reti pubbliche di connessione e punti accesso "wi-fi" che consentono agli utenti di accedere ad internet.



ARTICOLO 13
(Governance dell'Agenda digitale italiana)

Al comma 1, dopo le parole “da un Presidente di Regione” aggiungere “, da un Presidente di Provincia”; sostituire le parole “delle imprese private e delle università” con le parole “esponenti delle associazioni di categoria operanti nel settore, di associazioni della società civile e dell’università”.

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio ha dichiarato l'incostituzionalità dei decreti legge del Governo che svuotavano le Province delle loro funzioni, le trasformavano in enti di secondo grado e ne riordinavano le dimensioni territoriali. Il disegno di legge costituzionale di abolizione delle Province è solo alla fase iniziale del suo iter. In attesa del completamento del lungo percorso di modifica della Costituzione, per il proficuo avvio dei lavori della Cabina di regia dell'agenda digitale è necessario che tutti i soggetti che partecipano alle attività di digitalizzazione della PA siano coinvolti. Ciò vale anche per un più completo coinvolgimento dei soggetti della società civile.



ARTICOLO 18

(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli comuni)

Alla fine del comma 8 aggiungere le seguenti parole “e d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali”

Motivazione

Si ravvisa la necessità di condividere il Piano di edilizia scolastica con Province e Comuni, che sono enti proprietari degli edifici scolastici, su cui si effettueranno gli interventi per l’innalzamento del livello di sicurezza



ARTICOLO 20

(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale sicurezza stradale)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:


2-bis: "Per le attività di raccolta dati di incidentalità stradale di cui al comma precedente ci si avvale della collaborazione dei dati raccolti ed elaborati dalle Province, per il tramite dell'UPI Unione delle Province d'Italia, secondo convenzione quadro da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tra UPI e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Al comma 4, dopo le parole "sulla base delle proposte formulate dalle Regioni" inserire le seguenti "sentita la Conferenza Unificata".

Motivazione

Occorre creare una rete sistemica di raccolta dati , attraverso l'UPI, che consenta di sfruttare la rete degli osservatori provinciali sull'incidentalità stradale, a fronte della rete di oltre 130.000 km. di strade provinciali .

Si ravvisa infatti la necessità che si strutturi un momento di confronto con gli enti locali circa la realizzazione in cofinanziamento di un Programma di interventi di sicurezza stradale, la prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e l'implementazione e il miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale



The image shows a circular official stamp from the Presidency of the Council of Ministers (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) with a handwritten signature over it.

ARTICOLO 49

(Proroga e differimento termini in materia di spending review)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis: “ Le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di incompatibilità trovano applicazione in relazione agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.”

2-ter: “ All’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 dopo le parole “incarichi dirigenziali” aggiungere la seguente: “esterni”.”

Motivazione

L'emendamento 2 bis si rende necessario in quanto la norma in oggetto non prevede un regime transitorio di entrata in vigore delle disposizioni ivi previste in relazione alle nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Ciò, di fatto, incide su situazioni consolidate, nel pieno rispetto del quadro legislativo allora vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Occorre, pertanto, prevedere che, in ossequio ad un principio generale del nostro ordinamento per cui tempus regit actum, le nuove ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi previste dal citato decreto legislativo n. 39/2013 non operano in relazione agli incarichi ed alle cariche già ricoperte o conferite alla data di entrata in vigore del decreto stesso, trovando invece applicazione solo in relazione agli incarichi ed alle cariche ricoperte o conferite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

L'emendamento 2 ter viene presentato in quanto la vigente previsione normativa è del tutto eccedente rispetto alle finalità della legge delega; la lettera c) del c. 50 della legge n. 190/2012 demanda, infatti, al legislatore delegato il compito di “c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive”; la legge 190/2012 dunque fa esclusivo riferimento alla non conferibilità di incarichi dirigenziali esterni, mentre il legislatore delegato non opera alcun distinguo.

Inoltre, la norma non appare applicabile in quanto, atteso che non è possibile non consentire la partecipazione ai pubblici concorsi di tutti i cittadini che ne hanno i requisiti, non è chiaro cosa comporta l'inconfiribilità dell'incarico di dirigenziale qualora coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico a termini dell'art. 7, c. 2, lettera b) partecipano ad un pubblico concorso e risultino vincitori.

